SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreti ministeriali concernenti la reiezione di proroghe di indennità di mobilità in favore di lavoratori dipendenti o licenziati.

da 98A3562 a 98A3604

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. **127**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, in attuazione della direttiva 93/114/CEE sugli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva n. 93/114/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, che attua la direttiva 70/524/CEE. e successive modificazioni, relativa agli additivi nell'alimentazione per animali;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Ritenuto di dovere integrare il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, per effetto del recepimento della citata direttiva 93/114/CEE;

Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:

a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;

b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati II e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.».

Art. 2.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «gli additivi», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per gli enzimi e i micro-organismi»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta, infine, la seguente:

«*b-bis)* per gli additivi appartenenti ai gruppi:

1) degli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o millilitro espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali", le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna "altre disposizioni"; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conforme-

mente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;

2) dei micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi conformemente agli allegati I o II; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per grammo (CFU/g); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali"; le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna "altre disposizioni"; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II.».

Art. 3.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *b)*, il numero 8) è soppresso e sono aggiunti, infine, i seguenti:

«7-*bis)* per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;

7-*ter)* per i micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unità che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;

7-*quater)* per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non è previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purché tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.».

Art. 4.

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera *g)* sono aggiunte, infine, le seguenti:

«*g-bis)* per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;

g-ter) per i micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizion" degli allegati I o II.».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; il testo del comma 2 dell'art. 17 della suddetta legge è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge previste dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 228/1992, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 9. — 1. L'iscrizione di un additivo nell'allegato I è consentita soltanto quando l'additivo:

a) incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale;

b) tenuto conto della quantità consentita nei mangimi, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggia il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;

c) è controllabile nei mangimi;

d) tenuto conto della quantità consentita nei mangimi, è escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle malattie animali. Tale condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D;

e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale non deve essere riservata a terapia medica o medico-veterinaria.

2. L'iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo nell'allegato II è ammessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere *b), c)* ed *e)*, qualora sia lecito ritenere, tenuto conto dei risultati disponibili, che sono anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *d)*.

2-bis. *Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione sperifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'art. 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:*

a) *copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;*

b) *un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati II e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo».*

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 228/1992, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Gli additivi elencati negli allegati I o II possono essere commercializzati per essere impiegati nell'alimentazione degli animali soltanto se le seguenti indicazioni figurano sull'imballaggio, sul recipiente o su una etichetta fissata a quest'ultimo:

a) per tutti gli additivi, fatta eccezione per gli enzimi e i microorganismi:

1) il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;

3) il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto;

b) inoltre per:

1) gli antibiotici, i fattori di crescita, o i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il tenore di sostanza attiva, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, la denominazione commerciale, il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione, l'indicazione "riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele per mangimi composti degli animali", nonché le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego quando gli additivi in questione formano oggetto di disposizioni particolari negli allegati, inserire nella colonna "altre disposizioni";

2) la vitamina E: il tenore di alfatocoferolo e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

3) le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo; il tenore di sostanza attiva e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

4) gli oligoelementi, le sostanze coloranti compresi i pigmenti, i conservanti e, gli altri additivi: il tenore di sostanze attive;

5) gli additivi di cui ai numeri 2), 3) e 4), l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali"».

b-bis) per gli additivi appartenenti ai gruppi:

1) *degli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o millilitro espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbri-*

cante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali", le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna "altre disposizioni"; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;

2) *dei micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi conformemente agli allegati I o II; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per grammo (CFU/g); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali"; le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna "altre disposizioni"; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II.*

2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

3. La denominazione specifica dell'additivo può essere accompagnata:

a) dalla denominazione commerciale e del numero CEE;

b) dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettature, dalle istruzioni per l'uso ed eventualmente da una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego, se queste indicazioni non sono richieste ai sensi del comma 1, lettera *b)*, n. 1.

4. Il Ministro della sanità può imporre, in caso di applicazione dell'art. 14, comma 6, l'indicazione "riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele".

5. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse in virtù dei commi 1, 3 e 4, a condizione che esse siano nettamente distinte dalle menzioni relative alle denominazioni sopra indicate, siano verificabili e non contraddicono né modificano le stesse. Il Ministero della sanità può stabilire o vietare che sugli stessi figurino informazioni ulteriori di natura sanitaria».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 228/1992, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Le premiscele possono essere commercializzate soltanto se le seguenti indicazioni sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata:

a) per tutte le premiscele:

1) la denominazione "premiscela";

2) la menzione "riservata esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali", salvo se si tratta delle premiscele di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1, le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza di impiego delle premiscele;

3) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;

4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;

5) peso netto e, per i liquidi, volume netto o peso netto;

b) inoltre, per le premiscele cui sono stati incorporati gli additivi sottoindicati:

1) per gli antibiotici, i fattori di crescita, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se costui non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, il tenore di sostanze attive, la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione e la menzione "riservata esclusivamente ai fabbricanti per la fabbricazione di mangimi composti";

2) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purché negli allegati sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

3) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive purché negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

4) per la vitamina E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzie del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

5) per le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

6) per gli oligoelementi: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi, purché negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

7) per i conservanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purché negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

7-bis) *per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei conponenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;*

7-ter) *per i micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unità che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;*

7-quater) *per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non è previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purché tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.*

2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

3. Il nome specifico degli additivi può essere accompagnato dalla denominazione commerciale e dal numero di codice CEE.

4. Il nome del produttore di additivi di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1, deve essere indicato sull'etichetta delle premiscele.

5. Qualora debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, può essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione, purché sia quella che scade per prima.

6. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse ai sensi del presente articolo, purché siano nettamente separate dalle indicazioni di cui sopra».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 228/1992, così come modificato dal seguente regolamento, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Gli alimenti nei quali sono stati incorporati gli additivi appartenenti ai gruppi sottoelencati possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata sono apposte le seguenti indicazioni:

a) per gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose e per i fattori di crescita: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti:

1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione "con antiossidante" seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

c) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, purché siano utilizzati per la colorazione dell'alimento o dei prodotti animali:

1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione "coloranti" o "colorato con", seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

d) per le vitamine E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

e) per le vitamine A e D: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

f) per il rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore espresso in rame (Cu);

g) per i conservanti:

1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione "conservante" o "conservato con" seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II;

2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II.

g-bis) *per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grano o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II;*

g-ter) *per i micro-organismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per chilogrammo (CFU/kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettattura nella colonna "altre disposizioni" degli allegati I o II».*

2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

3. Oltre alle indicazioni di cui al comma 1, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad essi fissata, devono figurare anche quelle eventualmente prescritte dalla Comunità economica europea in sede di modifica degli allegati I e II.

4. La presenza di oligoelementi diversi dal rame, nonché la presenza di vitamine, diverse dalle vitamine A, D ed E, di provitamine e di sostanze aventi un effetto analogo può essere indicata soltanto quando tali additivi sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi o, in mancanza, secondo metodi scientificamente validi. In tal caso devono essere fornite le seguenti indicazioni d'analisi:

a) per gli oligoelementi diversi dal rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi;

b) per le vitamine diverse dalle vitamine A, D ed E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione.

5. Le menzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano accanto alle indicazioni che devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta ivi fissata a norma delle vigenti disposizioni in materia di alimenti per animali.

6. Qualora, conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 si dichiari un tenore o una quantità, tale dichiarazione deve riferirsi alla parte di additivo incorporata nell'alimento.

7. La menzione degli additivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può essere accompagnata dal numero di codice CEE o dalla denominazione commerciale.

8. Qualora, conformemente ai commi 1 e 2, debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso

gruppo o a gruppi diversi, può essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e precisamente quella che scade per prima.

9. Nel caso degli alimenti per animali commercializzati in autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano su un documento di accompagnamento. Qualora si tratti di piccole quantità di alimenti destinati all'utilizzazione finale, è sufficiente che le indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente con mezzi adeguati con le modalità di cui all'art. 18, comma 10, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.

10. Nel caso di alimenti per animali familiari contenenti coloranti, conservanti o sostanze aventi effetti antiossidanti, condizionati in imballaggi con un contenuto netto di peso pari o inferiore a 10 kg, è sufficiente che l'imballaggio rechi rispettivamente l'indicazione "colorante", "colorato con", "conservato con", "con antiossidante" seguita dalle parole "additivi CEE", purché sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta sia indicato un numero di riferimento che consenta l'identificazione del mangime e a condizione che, su richiesta, il fabbricante comunichi il nome specifico dell'additivo o degli additivi utilizzati.

11. È vietata qualsiasi indicazione relativa agli additivi diversa da quelle previste nel presente regolamento».

98G0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997.

Riperimetrazione del Parco nazionale del Pollino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino e l'allegata cartografia riguardante la perimetrazione del parco nazionale medesimo;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, in data 18 settembre 1997, con cui è stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e della cartografia allo stesso allegata, «nella parte in cui individua le tipologie delle aree del Parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro»;

Considerato che il predetto annullamento è stato disposto per difetto di adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste contenute nel parere espresso dalla regione Calabria, con deliberazione di giunta n. 4039 del 29 ottobre 1993; richieste formulate dai comuni interessati e recepite nel predetto parere;

Ritenuto di dover quindi riprendere in esame il predetto parere della regione Calabria, fornendo un'adeguata motivazione alle richieste dei comuni interessati;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente del 24 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997;

Vista la perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale precedentemente vigenti, di cui al citato decreto 15 novembre 1993;

Considerata la ubicazione dei siti di importanza comunitaria nell'area in oggetto individuati dalla regione Calabria nel corso del progetto «Bioitaly» del Ministero dell'ambiente;

Considerate la cartografia e la relazione tecnica del lavoro del 1995 «Azioni sui nuovi parchi nazionali in Italia meridionale - Parco del Pollino» commissionato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del «Programma di azione urgente per le aree protette in Italia» (Prima fase);

Vista la proposta di riperimetrazione prodotta dalla Segreteria tecnica per le aree naturali protette conformemente a quanto previsto nella citata ordinanza del 24 settembre 1997;

Considerato, in via generale, che la lamentata presenza di talune aree antropizate o di non elevato valore naturalistico presenti nell'area protetta trova comunque una sua giustificazione nella circostanza che una realistica attività di conservazione di un'area di alto valore naturalistico come quella del parco del Pollino non possa essere realizzata senza prevedere apposite zone di collegamento che, pur non presentando un notevole valore ambientale, costituiscono aree di raccordo funzionale e di ammortizzazione tra le modalità di gestione territoriale applicate all'esterno dell'area protetta del parco stesso;

Considerato che le aree di cui sopra sono comunque tutte inserite nella zona 2 del parco;

Considerato che nel comune di Castrovillari sono presenti due siti individuati dalla regione come di importanza comunitaria (n. IT9300007 e IT9300008) e sono inoltre stati individuati siti di presenza di specie vegetali di importanza comunitaria (*Ruscus aculeatus e Stipa austroitalica*) i quali è opportuno siano ricompresi nell'area protetta;

Ritenuto, peraltro, opportuno escludere dal parco l'area interessata dalla presenza di una cava di materiale calcareo al servizio del cementificio presso lo svincolo autostradale di Frascineto, nel comune di Castrovillari;

Considerato che nel comune di Morano Calabro, nella zona Ferrone - Colli dello Scanno sono presenti associazioni vegetali (foreste di *Fagus sylvatica con Ilex aquifolium*) e specie faunistiche di interesse comunitario (*Dryocopus martius*);

Considerato che nel comune di Laino Borgo è stata segnalata la presenza della lontra (*Lutra lotra*) nel bacino del fiume Mercure e del fiume Iannello e la presenza di un'ampia formazione di *Quercus ilex* (habitat di interesse comunitario) lungo la valle del fiume Lao e del suo affluente fosso della Montagna;

Considerato, inoltre, che riguardo alla centrale idroelettrica del «Mercure», nel comune di Laino Borgo, detto impianto è ben all'interno del perimetro del parco e interessa un'area per la quale è stata segnalata la presenza della lontra, specie di interesse comunitario in base alla direttiva «Habitat»; che tale centrale costituisce una struttura stabile e non soggetta a modificazioni, che in sede di redazione del piano di assetto del parco tale area potrà essere classificata come zona D a minore regime vincolistico, che anche attualmente la centrale è comunque situata in zona 2, il che rende possibili interventi di manutenzione ordinaria, e che l'operatività della centrale può essere assicurata ovviamente nel rispetto delle norme di salvaguardia dell'area protetta;

Ritenuto, quindi, per il comune di Laino Borgo, di non dover modificare, secondo le richieste della regione Calabria, il perimetro in considerazione dell'elevato valore naturalistico dell'area e dell'ampiezza di territorio che avrebbe dovuto essere sottratto all'area protetta al fine di escluderne la centrale stessa;

Considerato che il comune di Mormanno è interamente compreso nell'ambito del parco nazionale sulla base del citato decreto del 15 novembre 1993 e anche una parziale esclusione del proprio territorio dal parco comporterebbe la creazione di un'area non soggetta alla normativa del parco, seppur interna allo stesso, con una evidente incongruenza dal punto di vista geografico, biogeografico, ecologico e gestionale;

Considerata la presenza nel comune di Saracena di ampie formazioni di *Fagus sylvatica* con *Ilex aquifolium*, d'interesse comunitario e di un'area agricola di limitata estensione inclusa nella perimetrazione precedentemente vigente con funzione di «cuscinetto» ecologico tra le aree di maggior rilievo naturalistico e quelle più degradate e urbanizzate circostanti il centro abitato;

Considerato che il comune di Papasidero secondo il citato decreto 15 novembre 1993 è completamente all'interno del parco nazionale ed è ampiamente interessato da un sito di importanza comunitaria (n. IT9300025) che include tutto il corso del fiume Lao;

Considerato che nel comune di San Sosti è presente una discarica comunale e che il comune stesso ha richiesto l'esclusione dal perimetro del parco di un'ampia area del proprio territorio;

Considerato, peraltro, che nel comune di San Sosti è presente un sito di importanza comunitaria (n. IT9300027) e ad est di questo sono inoltre presenti aree tra i 600 e i 1100 metri s.l.m. di importanza per la sosta, la nidificazione e l'alimentazione di specie rare e minacciate di uccelli rapaci e la conservazione di queste aree è funzionale alla conservazione dei valori naturalistici del sito di importanza comunitaria ed inoltre la presenza di elementi di importanza geomorfologica (Due Dita);

Ritenuto, quindi, opportuno escludere dal perimetro del parco solo l'area interessata dalla discarica e quelle aree sulle quali non sussistono valori naturalistici di particolare pregio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Pollino, per le parti relative ai territori dei comuni calabresi di Castrovillari, Laino Borgo, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, Saracena e San Sosti è quella riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Calabria e nella sede dell'Ente parco nazionale del Pollino.

2. Tale perimetrazione conferma la precedente zonizzazione ad esclusione di quella interessante i territori del comune di San Sosti e del comune di Castrovillari, così come evidenziato nella cartografia allegata in copia ridotta al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto permangono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 23

CASTROVILLARI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1 50000
ZONA ESCLUSA DAL P.N. POLLINO

CASSANO ALLO IONIO
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
ZONA ESCLUSA DAL P.N.POLLINO

98A3663

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1998.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto, l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto si inserisce tra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una opportuna sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla donazione di organi finalizzata al trapianto, da raggiungersi attraverso la più ampia diffusione di informazioni e la promozione di ogni altra utile iniziativa;

Ritenuto in particolare opportuno, in relazione a richieste di associazioni di volontariato, garantire una adeguata e diffusa informazione al riguardo tramite iniziative da svolgersi annualmente in una specifica giornata;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere le diverse iniziative nei settori di rispettiva competenza, concentrabili in detta giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di riflessione sul tema e di promozione di iniziative di informazione e di diffusione dei vari aspetti del problema;

Sulla proposta del Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 aprile 1998;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche, nella seconda domenica di maggio di ogni anno, designata «Giornata per la donazione di organi», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 231

98A3781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carpi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Carpi ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e di tutto il personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carpi è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 aprile 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A3674

DECRETO 21 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore del terzo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e di parte del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 aprile 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A3675

DECRETO 21 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cesena ha comunicato il verificarsi dell'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione di parte del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 aprile 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A3676

DECRETO 21 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mirandola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mirandola ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione di tutto il personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mirandola è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 aprile 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A3677

DECRETO 21 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore dell'ufficio IVA di Ravenna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso, dei capi reparto e di parte del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Ravenna è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 aprile 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A3678

DECRETO 21 aprile 1998.

Approvazione dello schema di domanda e relative istruzioni per l'inserimento nell'elenco utile alla copertura del posto di presidente della commissione tributaria regionale del Lazio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 30, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per la riqualificazione e la nomina dei componenti delle commissioni tributarie;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 9 del medesimo decreto legislativo che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono fissati il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 9 dicembre 1997, nella quale viene richiesta al Ministero delle finanze l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 del citato art. 9 per procedere alla copertura del posto di presidente della commissione tributaria del Lazio;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, relativo alla carica di presidente della commissione tributaria regionale del Lazio;

Art. 2.

1. Coloro che aspirano a ricoprire l'incarico di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare la domanda di cui al medesimo art. 1 presso la segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente.

2. Si considerano presentante in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

1. La domanda di cui all'art. 1, pena l'esclusione dall'elenco, di cui al medesimo art. 1, deve essere corredata dalla documentazione, in originale o in copia autentica, comprovante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

2. Alla domanda vanno allegati i documenti, in originale o in copia autentica, comprovanti il possesso dei titoli professionali e di servizio di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

3. In luogo della documentazione di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La domanda, i documenti se prodotti in copia autentica, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vanno assoggettati all'imposta di bollo.

4. L'elenco di cui all'art. 1 è pubblicato mediante affissione presso l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e presso gli uffici di segreteria della commissione tributaria interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto coloro che aspirano alla nomina devono presentare apposita domanda redatta in conformità allo schema allegato al decreto medesimo.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare, oltre all'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il codice fiscale ed i propri dati anagrafici, i requisiti generali di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, nonché specificare il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera di cui alla tabella *E* ed il servizio eventualmente prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e centrale di cui alla tabella *F*, entrambe allegate al medesimo decreto legislativo.

Si precisa che anche il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali va dichiarato ed è valutabile secondo i criteri esposti nella medesima tabella *F*, intendendosi il servizio prestato in commissioni tributarie provinciali valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, ed il servizio prestato presso le commissioni tributarie regionali valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di secondo grado.

Il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Oltre ai dati predetti, gli aspiranti debbono dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Schema di domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il posto da conferire di presidente della commissione tributaria regionale del Lazio.

Al consiglio di presidenza della Giustizia tributaria presso il Ministero delle finanze - Viale Europa, 242 - 00144 ROMA

Oggetto: Domanda di nomina a presidente della commissione tributaria regionale del Lazio.

Il sottoscritto .... codice fiscale ....
nato a .... (provincia o Stato estero) ....
il .... e residente a ....
via o piazza ....
munito di diploma di .... chiede di essere nominato presidente della commissione tributaria ....

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età;

e) di avere idoneità fisica e psichica;

f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

g) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità dell'art. 8.

Data ....

Firma ....

Allega alla documentazione comprovante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché quella attestante i titoli professionali e di servizio in suo possesso.

98A3679

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1998, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente verranno successivamente sostituiti da uno o più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

I certificati di credito hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale definitivo. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto, all'occorrenza, verranno stabilite le caratteristiche dei certificati globali definitivi di cui al terzo comma del presente articolo, nonché dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono comunque ammesse operazioni di riunione né di divisione dei certificati al portatore, di cui al comma precedente, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1998 e l'ultima il 1° maggio 2005.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare appposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 3 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 4 maggio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo per 3 giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998 verranno accertati con il decreto di cui al precedente art. 2 e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3693

DECRETO 23 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno

direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, ed, in particolare, il primo comma dell'art. 13 nel quale si prevede che:

nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 2 aprile 1998 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS in data 13 marzo e 7 aprile 1998, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla seconda delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, nonché delle somme necessarie per far fronte alle occorrenze di cui al citato decreto-legge n. 6 del 1998, per l'importo complessivo di lire 2.405 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 2.405 miliardi, alle finalità di cui ai citati decreti-legge n. 79 del 1997 e n. 6 del 1998, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché dell'art. 13 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è disposta l'emissione di un terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 14 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 14 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 14 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli opera-

tori assegnatari il 5 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per venti giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 maggio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per l'importo di lire 2.405 miliardi, ed al capitolo 5100, art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in lire 78.750.000.000, fanno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3694

DECRETO 23 aprile 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Ritenuto opportuno; in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sqno vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1998 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 5 maggio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per quattro giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003. Dette operazioni avranno inizio il 5 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazine di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 118.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per il servizio del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3695

DECRETO 23 aprile 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata decennale, con godimento 1° maggio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;

Considerato che il 1° maggio 1998 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998 emessi con decreto ministeriale del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 11,50% - 1° maggio 1993/1998, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008, fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 1.500.000.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° maggio 1998, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 20,

possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2008, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1998 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al sesto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 6 maggio 1998.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di interme-

diazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 4 maggio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, nominativi, si effettua, pr pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi di interesse per tre giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, versati per il rinnovo.

Art. 18.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 19.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° maggio 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 20.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008. Dette operazioni avranno inizio il 4 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 21.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 22.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 23.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 150.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3696

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 1998.

Proroga del provvedimento CUF 17 gennaio 1997 inerente l'inserimento del medicinale «Deferiprone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n, 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento 17 gennaio 1997 prevede che i medicinali sono iscritti nel citato elenco per non oltre dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivano l'inserimento nell'elenco stesso;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, concernente l'inserimento del medicinale «Deferiprone» nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta in data 23 dicembre 1997, circa la opportunità di prorogare l'inserimento di «Deferiprone» per il trattamento della thalassemia, nel suddetto elenco;

Decreta:

Il provvedimento CUF 17 gennaio 1997 «Inserimento del predetto "Deferiprone" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648», è prorogato per dodici mesi dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro
Presidente della commissione
BINDI

98A3681

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 aprile 1998.

Criteri di applicazione delle normative in materia di dispensa dalla prestazione della ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1998 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti della eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultano eccedenti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle FF.AA. perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1998, possono essere ammessi a dispensa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, ed in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, gli arruolati che si trovano in una delle seguenti posizioni:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessant'anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto per quest'ultime di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

A parità di condizione è data precedenza a coloro che sono in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovano nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non sono state fatte valere in tempo utile.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4, debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili al primo comma, punti 1, 2, 3, ed al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A3668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 1998.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e, in particolare il quarto comma dell'art. 52 che prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani;

Vista la norma tecnica UNI HD 1004 «Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati — materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza —»;

Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall'articolo sopracitato, esiste una norma tecnica specifica che garantisce un'analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di ponti su ruote a torre;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004;

b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidità, di cui all'appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;

laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici;

d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all'edificio o altra struttura;

e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate nell'appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.

Art. 2.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 è riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A3670

DECRETO 27 marzo 1998.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale semplici portatili;

Constatato che attualmente è possibile realizzare, in alternativa alla scala portatile in legno a due montanti, un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante con idonei requisiti di sicurezza;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un nuovo tipo di scala in legno ad un montante che abbia i requisiti di cui all'allegato del presente decreto;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta:

Art. 1

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera *a),* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante.

Art. 2

1. La scala portatile in legno di cui all'art. 1 è costituita dai seguenti elementi:

a) un montante in legno di lunghezza variabile da 3 a 6 m;

b) appoggio in acciaio conformato a mezzaluna incernierato alla base del montante. Tale vincolo consente rotazioni solo nel piano individuato dai pioli;

c) pioli in legno passanti attraverso il montante, fissati ad esso a pressione, ed aventi le estremità inclinate verso l'alto al fine di impedire lo scivolamento del piede verso l'esterno. Il piolo di sommità deve distare non meno di 80 cm dall'estremità superiore del montante.

Art. 3.

1. Gli elementi di cui all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui è assoggettata l'attrezzatura, con particolare riferimento alla necessità di assicurarsi del corretto posizionamento al fine di garantire la stabilità allo slittamento e al ribaltamento durante il normale utilizzo della stessa. Inoltre occorre verificare la rispondenza ai requisiti specifici di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 2 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

SCALA PORTATILE IN LEGNO AD UN MONTANTE

1. *Prove.*

Le prove sottoelencate vanno effettuate su prototipo da certificare nella sua lunghezza massima e tale prototipo non deve essere utilizzato dopo la esecuzione delle prove stesse.

1.1. Prova di resistenza globale della scala.

Considerato che la scala deve essere utilizzata ad una inclinazione non inferiore a 75°, essa deve essere posta in orizzonte su due appoggi all'estremità e deve essere caricata con un carico di 1000 N concentrato in mezzeria, applicato gradualmente con 200 N alla volta. Allo scarico non si devono rilevare rotture o fessurazioni apprezzabili a vista.

Prima della prova deve essere effettuato un assestamento con un carico di 200 N concentrato in mezzeria.

Con un carico di 500 N non si devono riscontrare deformazioni permanenti.

1.2. Prova di incurvamento delle estremità del montante.

Con la scala sistemata su due appoggi ciascuno a distanza di 50 cm dalle estremità del montante, non devono rilevarsi deformazioni permanenti con un carico concentrato di 800 N applicato su ciascuna estremità dopo un tempo di permanenza del carico di 15 minuti.

1.3. Prova di flessione dei pioli.

Con un carico di 3000 N concentrato ad una estremità del piolo, applicato per circa un minuto, non si devono rilevare rotture o deformazioni permanenti.

1.4. Prova di resistenza al taglio nell'innesto del piolo al montante.

Con un carico di 4000 N concentrato in corrispondenza della sezione dell'innesto piolo montante, applicato per un minuto, non si devono rilevare rotture o deformazioni permanenti.

1.5. Prova di torsione del piolo.

Dopo l'applicazione di un momento torcente pari a 90 N x m agente in ciascuno dei due sensi per la durata di un minuto non devono manifestarsi spostamenti tra piolo e montante.

2. *Requisiti specifici.*

2.1. Essenze di legno.

Per il montante e i pioli devono essere usate essenze di legno con una massa volumica di almeno 410 kg/m^3 in caso di legno resinoso e di almeno 620 kg/m^3, per i soli pioli, in caso di legno fronzuto (latifoglie). Le essenze di legno adatte sono ad esempio l'abete rosso (picea abies), il pino silvestre (pinus sylvestris), il corniolo (cornus mas), il faggio (fagus sylvatica), la robinia (robinia pseudoacacia).

Le masse volumiche sopracitate si riferiscono ad un tenore di umidità del legno pari al 15%.

Sono ammesse altre essenze di legno purché abbiano almeno le stesse caratteristiche.

Il pino del paranà (araucaria angustifolia O. Ktze), l'abete bianco americano (abies magnifica), il pino nero (pinus nigra Arnold) non devono essere utilizzati per la costruzione di scale.

2.2. Condizioni generali.

Non sono ammessi il legno di compressione (nel caso di legnami resinosi), i difetti causati da insetti (tali da ridurre la resistenza meccanica), le incrostazioni da vischio, il legno di tensione (nel caso di legno fronzuto di specie latifoglia), le cipollature, la putrefazione rossa (bruna), la putrefazione bianca ed i nodi viziati.

2.3. Nodi.

Sono ammessi nodi a spillo, purché aderenti, fino ad un diametro di 3 mm sui pioli. Non sono ammessi nodi sul montante di diametro superiore a 5 mm.

2.4. Colle.

Sono consentite solo le colle che corrispondono ai requisiti di cui alla norma tecnica UNI EN 204.

3. *Fabbricazione, marchiatura e commercializzazione del prodotto.*

L'attrezzatura di cui all'art. 2 deve riportare in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

nome o marchio del costruttore;

anno di costruzione;

carico massimo ammissibile.

L'attrezzatura deve essere accompagnata da un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio), dei certificati delle prove previste dal presente decreto;

una dichiarazione del costruttore di conformità del presente decreto.

4. *Certificazione.*

Le prove di cui al presente decreto sono effettuate presso uno dei seguenti «laboratori ufficiali»:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratori dell'università e politecnici dello Stato;

labortori di istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'acordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

98A3671

DECRETO 27 marzo 1998.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che stabilisce i requisiti che debbono avere le scale fissi a pioli;

Ravvista l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un nuovo sistema anticaduta in considerazione dei rischi connessi all'uso di dette scale in deroga al citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto l'esito delle prove effettuate dall'ISPESL presso il Centro ricerche di Monteporzio Catone;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura

d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.

Art. 2.

1. I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui è assoggettata l'attrezzatura; inoltre dovranno risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Le prove contenute nell'allegato possono essere effettuate presso uno dei seguenti «laboratori ufficiali»:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratori delle Università e dei Politecnici dello Stato;

laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di cui al presente decreto osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

2. È fatto obbligo ai lavoratori di osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Art. 5.

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Art. 6.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA MONTATO SU UNA SCALA FISSA METALLICA AD UN MONTANTE

1. *Finalità.*

1.1. Scopo della presente norma tecnica è quello di fornire i requisiti di sicurezza che deve avere un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante in sostituzione della gabbia metallica prevista dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

1.2. La presente norma specifica le caratteristiche tecniche di sicurezza del sistema anticaduta con la relativa scala ed indica le modalità per la esecuzione delle prove.

2. *Campo di applicazione.*

2.1. La presente norma tecnica si applica alle attrezzature di sicurezza che sono montate su scale metalliche di risalita o di discesa fisse, ad un montante, verticali oppure con una inclinazione — rispetto al piano orizzontale — superiore a 75 gradi.

2.2. Le attrezzature di sicurezza sono sempre accompagnate da una cintura di sicurezza conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

3. *Definizioni.*

3.1. Un sistema anticaduta è una attrezzatura di sicurezza consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia), in un dispositivo di presa che collega la cintura di protezione alla guida e da un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema stesso.

3.2. Un dispositivo di presa è un dispositivo mobile che viene inserito nella guida con la funzione di impedire la caduta dell'operatore; può inoltre essere dotato di un raccordo intermedio che lo collega all'occhiello di presa della cintura di sicurezza.

3.3. Un raccordo intermedio (ad es. fune, nastro, catena ecc.) è quella parte del sistema anticaduta che collega il dispositivo di presa agli occhielli della cintura di sicurezza.

3.4. Una guida o montante è un elemento rigido (ad. es. una rotaia), opportunamente sagomato, su cui è agganciato — ma può scorrere — un dispositivo di presa.

La guida può essere equipaggiata con sostegni per l'ancoraggio ad una struttura portante fissa e può anche costituire il montante di una scala a pioli.

3.5. Punto d'inserimento e di disinserimento è quella parte della guida ove per accedere o lasciare la scala viene inserito o tolto il dispositivo di presa.

3.6. Un dispositivo contro l'uso improprio del sistema di sicurezza e quella parte del sistema che rende obbligatorio l'uso completo dell'attrezzatura da parte di un addetto ed impedisce, ad un estraneo, l'utilizzazione della scala.

4. *Caratteristiche tecniche di sicurezza.*

4.1. La guida deve essere rigida e realizzata in modo da consentire il movimento verso l'alto o verso il basso del dispositivo di presa che peraltro non deve poter entrare né uscire dalla guida se non attraverso i punti di inserimento o disinserimento.

4.2. La conformazione della guida o del dispositivo di presa o di entrambi deve essere tale che solo un azionamento volontario e continuo puo consentire la salita o la discesa; in qualsiasi altra condizione il dispositivo di presa si deve, entro un breve intervallo, bloccare in modo stabile.

4.3. Il sistema anticaduta deve essere realizzato in modo tale da non permettere un collegamento del dispositivo di presa alla guida in modo difforme da come previsto dal costruttore.

4.4. Per limitare l'altezza di caduta dell'operatore la lunghezza del raccordo intermedio, misurata all'esterno della guida deve essere al massimo mm 300.

4.5. I punti di inserimento e disinserimento debbono essere facilmente accessibili e l'operazione di attacco o distacco della guida deve poter avvenire quando l'operatore è in una posizione comoda e sicura.

4.6. Il sistema anticaduta, nel suo complesso e nelle singole parti, deve poter resistere alle sollecitazioni statiche ed a quelle dinamiche cui può essere sottoposto durante il suo finanziamento.

4.7. Il dispositivo contro l'uso improprio del sistema di sicurezza deve avere i seguenti requisiti:

impedire a chiunque, inclusi i non addetti, di effettuare la salita o la discesa qualora il dispositivo di presa non sia stato inserito nella guida;

avere il vincolo di impedimento alla salita ad una altezza da terra non superiore a cm 250;

permettere la salita o la discesa anche a più di una persona contemporaneamente;

essere disinserito in modo automatico o semiautomatico;

rendere obbligatorio il reinserimento del dispositivo stesso una volta che il sistema sia stato utilizzato.

5. *Prodotto.*

5.1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 deve riportare in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

nome o marchio del costruttore;

denominazione commerciale del tipo (eventuale);

anno di costruzione.

Deve inoltre essere accompagnata da un libretto in lingua italiana in cui sono riportati:

una breve descrizione dei principali elementi costitutivi presenti;

tutte le informazioni ed i disegni (ove occorrano) per una installazione appropriata e per una manutenzione efficiente del sistema.

In particolare il libretto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

controllo, prima di ogni impiego del dispositivo di presa, del raccordo intermedio, della parte iniziale della guida e del punto di inserimento;

obbligo di fissare il dispositivo di presa direttamente al raccordo intermedio od agli occhielli di presa della cintura;

uso del dispositivo anticaduta insieme ad una cintura di arresto conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (la cintura deve essere provvista nella parte anteriore di un occhiello di presa);

divieto di adoperare un dispositivo anticaduta danneggiato;

obbligo di controllo del sistema anticaduta da parte del personale esperto dopo l'intervento del dispositivo di presa (e cioè in caso di caduta) e comunque almeno una volta ogni anno.

5.2. Dati di identificazione.

Il sistema anticaduta, nelle sue componenti principali, deve essere marchiato con il nome o il marchio del costruttore o dell'importatore e con il tipo e l'anno di costruzione in posizione visibile ed in modo duraturo (ad es. con incisione). Qualora esista il rischio che un dispositivo di presa, costruito per lavorare in un certo verso, possa essere installato in modo sbagliato sullo stesso dovrà essere indicata, in modo visibile e duraturo, la direzione di posizionamento.

5.3. Documenti tecnici.

Il costruttore deve fornire insieme all'attrezzatura i disegni tecnici quotati, in scala non superiore ad 1:10, di tutte le parti principali del sistema, le caratteristiche dei materiali impiegati ed una relazione di calcolo degli ancoraggi. Questi ultimi dovranno essere in grado di sopportare, con un fattore di sicurezza pari a 2, una forza di almeno 5,0 KN.

5.4. Oltre alle prove di cui al punto 6 dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il dispositivo di sicurezza contro l'uso non autorizzato della scala deve essere costruito ed installato in modo da essere protetto contro le normali manomissioni e deve essere tale da non essere a sua volta causa del pericolo;

b) i terminali liberi dei pioli devono avere una delimitazione laterale che impedisca al piede di scivolare: ad esempio una piegatura la cui altezza deve essere almeno di mm 20 misurata da parte superiore della superficie di appoggio;

c) i pioli devono essere del tipo antisdrucciolo e conformati in modo da limitare l'accumulo di fango;

d) i pioli devono distare non meno di 150 mm dalla struttra a cui è ancorata la scala;

c) le superfici di appoggio delle eventuali piattaforme di riposo devono offrire sufficiente spazio per due piedi ed avere la possibilità di stare in piedi comodamente; esse devono essere in grado di sopportare un carico di 4 KN e non devono ostacolare la salita o la discesa dell'operatore;

f) i tratti esterni, a sbalzo, della guida devono essere adeguatamente resistenti.

6. *Prove.*

Per consentire l'effettuazione delle prove il richiedente deve fornire all'istituto od ente collaudatore un sistema anticaduta comprendente una guida (incluso un raccordo) lunga almeno m 5,0, due dispositivi di presa, un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema, una cintura di protezione conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (con occhiello di presa anteriore) e tutte le parti accessorie necessarie alla sua reale utilizzazione.

6.1. Prova di funzionamento dell'anticaduta.

Dopo aver applicato il dispositivo di presa alla guida un operatore, agganciato tramite la cintura di sicurezza, deve poter agevolmente salire e scendere lungo la guida anche adoperando una sola mano.

6.2. Prova del dispositivio di sicurezza contro l'uso improprio della scala.

Si dovrà verificare che il dispositivo in questione impedisca fisicamente la salita e la discesa sia alle persone estranee sia all'operatore che non faccia uso del dispositivo di presa.

6.3. Prova dinamica del dispositivo di presa.

La prova di resistenza e di verifica dello spazio di caduta viene eseguita con un sacco pieno di sabbia imbracato con una cintura di sicurezza con l'occhiello posto a 2/3 della sua altezza.

Il sacco, di peso pari a kg 120 ± 1, tramite l'occhiello è agganciato al dispositivo di presa ed è sollevato fino a distendere il raccordo tra il sacco stesso e la guida; viene quindi lasciato cadere non meno di 3 volte per ogni posizione del dispositivo di presa sulla guida. Dovranno essere provate la sezione ove avviene la giunzione del montante. Durante la prova sia il dispositivo di presa sia la guida non si devono staccare o lesionare in alcuna parte ed inoltre devono mantenere inalterato il proprio funzionamento.

Dopo ogni prova si rileva l'efficacia del dispositivo di presa misurando lo spazio percorso dal dispositivo stesso lungo la guida, tale valore sommato a due volte il raccordo intermedio deve essere sempre inferiore od uguale a mm 850; non si deve riscontrare infine alcun danneggiamento visibile sull'intero sistema.

6.4. Prova di resistenza del sistema di collegamento del piolo alla guida.

Poiché il collegamento tra piolo e guida deve resistere ad una forza verticale di 1,5 KN, agente secondo il piano della scala, si deve applicare, ad una distanza di 300 mm, una forza crescente da 0 a 2,6 KN; questa viene mantenuta per 5 minuti a tale valore massimo. (Fattore di sicurezza pari a 1,75: 1,75 x 1,5 KN = 2,6 KN).

Terminata la prova si smonta il piolo e si controlla visivamente che non vi siano deformazioni permanenti sul sistema di collegamento. Dovranno essere effettuate n. 3 prove.

6.5 Prova di resistenza del piolo.

Il piolo viene sottoposto a carichi crescenti, applicati ad 1/3 dell'estremo libero della singola parte a sbalzo, ripartendo il carico su un tassello di legno duro spesso mm 25 e lungo mm 60. I carichi e le modalità di esecuzione della prova devono essere conformi al punto 6. 4 con un numero complessivo di 3 prove; non si devono riscontrare rotture o deformazioni permanenti.

6.6. Prova di resistenza meccanica della guida.

Si prende una tratta del montante pari alla massima distanza prevista degli ancoraggi, includendo l'eventuale raccordo, e si pone in orizzontale appoggiandolo alla estremità; si carica in mezzeria procedendo gradualmente con pesi di 20 kg per volta sino ad arrivare ad un peso di 100 kg che viene mantenuto per 5 minuti; allo scarico non si debbono rilevare a vista né rotture né deformazioni permanenti. La prova deve essere ripetura n. 3 volte sullo stesso provino.

6.7. Prova di resistenza della piattaforma di riposo.

Si applica sulla piattaforma, nelle posizioni più sfavorevoli, un carico verticale di 4 KN e si mantiene per 5 minuti; la prova viene ripetuta 3 volte ponendo il carico in 3 posizioni diverse e, alla fine del ciclo non si devono riscontrare, a vista, rotture o deformazioni permanenti.

98A3672

DECRETO 27 marzo 1998.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della continuità metallica dei conduttori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 293 e 345, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che, nei circuiti ad alta tensione, fanno divieto di utilizzare separatori per i quali non risulti evidente l'interruzione della continuità metallica dei conduttori ad essi facenti capo;

Constatato che attualmente è possibile realizzare, in alternativa al sezionamento visibile, dispositivi indicatori atti a garantire le segnalazione della posizione dei contatti principali dei separatori;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della continuità metallica dei conduttori;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, di dispositivi indicatori di posizione dei sezionatori per alta tensione rispondenti alle prescrizioni dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. In luogo del requisito della visibilità diretta ed evidente dell'interruzione prodotta dai separatori per alta tensione, disposta dagli articoli 293, 345 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è ammessa l'adozione dei dispositivi indicatori di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I dispositivi di cui all'art. 1 sono riconosciuti ed ammessi se legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Paese membro dell'Unione europea e nei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, anche se le prove su detti dispositivi sono effettuate secondo modalità diverse da quelle previste in allegato, ma che assicurino lo stesso livello di sicurezza che la normativa italiana intende garantire attraverso dette prove.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PER IL PROGETTO, LA COSTRUZIONE O LE PROVE DEI DISPOSITIVI INDICATORI DELLA POSIZIONE DEI CONTATTI MOBILI DI SEZIONATORI E SEZIONATORI DI TERRA.

1. *Oggetto.*

Le prescrizioni che seguono devono essere applicate quando il dispositivo indicatore di posizione viene utilizzato in alternativa alla visibilità della distanza di isolamento o tra i contatti aperti e viene collegato meccanicamente ai contatti mobili dei sezionatori o dei sezionatori di terra.

2. *Definizioni.*

2.1. Catena cinematica di potenza.

Insieme di tutti gli organi di collegamento meccanico che vanno dal meccanismo di manovra (compreso) fino ai contatti mobili (compresi) (Fig. 1).

2.2. Catena cinematica di segnalazione.

Insieme degli organi di collegamenteo meccanico che va dai contatti mobili (compresi) fino al dispositivo di indicazione (compreso).

2.3. Punto di connessione.

Il punto più a monte della parte comune delle catene cinematiche di potenza e di segnalazione.

2.4. Punto di apertura.

Il punto accessibile a monte più vicino al punto di connessione dove la catena di potenza cinematica può essere aperta.

2.5. Posizioni di prova.

Le posizioni di prova sono definite come segue:

il contatto mobile dei sezionatori deve essere bloccato in posizione di chiuso;

il contatto mobile dei sezionatori di terra deve essere bloccato in posizione di aperto.

Nel caso di un apparecchio multipolare, deve essere bloccato solo il contatto mobile del polo avente la catena cinematica di potenza più lunga.

3. *Progetto e costruzione.*

La catena cinematica deve essere progettata con una sufficiente resistenza meccanica in modo da soddisfare le prescrizioni di prova prescritte conformemente all'art. 4.

La catena cinematica di segnalazione deve essere una connessione meccanica continua in modo da garantire un'indicazione corretta.

Il dispositivo indicatore può essere marcato direttamente su una parte meccanica della catena cinematica di potenza mediante adeguati sistemi.

L'eventuale dispositivo limitatore di sforzi non deve far parte della catena cinematica di segnalazione.

4. *Prove.*

4.1. Prove di tipo.

Oltre alle prove di tipo prescitte all'art. 6 della pubblicazione IEC 129, durante le quali deve essere verificato il corretto funzionamento dei dispositivi indicatori di posizione, l'apparecchio deve superare una delle prove indicate in 4.1.1 e 4.1.2 conformemente al tipo di apparecchio stesso.

La forza o il momento torcente trasmesso deve essere misurato durante l'operazione di apertura per i sezionatori e durante l'operazione di chiusura per i sezionatori di terra.

4.1.1. Prove sulla catena cinematica di potenza.

4.1.1.1. *Sezionatori e sezionatori di terra con meccanismo di* manovra senza dispositivo limitatore di sforzi.

a) Meccanismo di manovra elettrico, idraulico e pneumatico.

La prova deve essere effettuata conformemente alla seguente procedura:

il sezionatore o sezionatore di terra viene posto in posizione di prova;

la catena cinematica di potenza viene aperta nel punto di apertura;

il meccanismo di manovra viene alimentato al valore massimo della tensione nominale di alimentazione o alla pressione nominale indicata in 4.8 e 4.10 della pubblicazione IEC 694 (1);

la forza FM o il momento torcente TM trasmesso viene misurato a monte del punto di apertura;

una forza di 1,5 FM o un momento torcente di 1,5 TM viene applicato a valle del punto di apertura della catena cinematica di potenza.

Per i risultati delle prove vedi 4.1.3.

b) Meccanismo di manovra manuale.

La prova deve essere effettuata conformemente alla seguente procedura:

il sezionatore o il sezionatore di terra viene posto in posizione di prova;

viene applicata una forza di 750 N al centro della manovella del meccanismo di manovra.

Per i risultati delle prove vedi 4.1.3.

c) Meccanismo di manovra integrato.

Nel caso di dispositivi di manovra con entrambi i tipi di meccanismi di cui in *a)* e *b)*, la forza o il momento torcente da applicare a valle del punto di apertura è il massimo tra i seguenti due valori:

1,5 FM o 1,5 TM;

la massima forza o il massimo momento torcente trasmesso durante la manovra manuale con una forza di 750 N, applicata al centro della manovella del meccanismo di manovra.

4.1.1.2. Sezionatori e sezionatori di terra con meccanismo di manovra dipendente e con dispositivo limitatore dl sforzi:

il massimo valore di FM o di TM, trasmesso dal dispositivo limitatore di sforzi, viene indicato dal costruttore;

il sezionatore o il sezionatore di terra viene posto in posizione di prova;

la catena cinematica di potenza viene aperta nel punto di apertura;

il meccanismo di manovra viene alimentato al valore massimo della tensione nominale o pressione nominale indicata in 4.8 e 4.10 della pubblicazione IEC 694. Nel caso di meccanismo di manovra manuale, una forza fino all'intervento del dispositivo limitatore di sforzi, con un massimo di 750 N, viene applicata al centro della manovella del meccanismo di manovra manuale;

la forza o il momento torcente trasmesso dal dispositivo di limitazione viene misurato a monte del punto di apertura, verificando che il valore misurato sia inferiore a quello dichiarato dal costruttore;

una forza di 1,5 FM o un momento torcente di 1,5 TM viene applicato a valle del punto di apertura della catena cinematica di potenza.

Per i risultati delle prove vedi 4.1.3.

4.1.1.3. Sezionatori e sezionatori di terra con meccanismo di manovra indipendente:

il sezionatore o il sezionatore di terra viene posto in posizione di prova;

la catena cinematica di potenza viene aperta nel punto di apertura;

il meccanismo di manovra viene alimentato al valore massimo della tensione nominale di alimentazione o della pressione nominale indicato in 4.8 e 4.10 della pubblicazione IEC 694. Nel caso di un meccanismo di manovra manuale, una forza fino a 750 N viene applicata al centro della manovella del meccanismo di manovra manuale;

la forza FM o il momento torcente TM trasmesso viene misurato a monte del punto di apertura;

una forza di 1,5 FM o un momento torcente di 1,5 TM viene applicato a valle del punto di apertura della catena cinematica di potenza.

Per i risultati delle prove vedi 4.1.3.

4.1.2. Prova sulla catena cinematica di segnalazione.

Nel caso in cui il dispositivo indicatore di posizione sia marcato direttamente su una parte meccanica della catena cinematica di potenza, non viene richiesta alcuna prova.

Se la parte della catena cinematica di segnalazione tra la catena cinematica di potenza e il dispositivo indicatore di posizione (compreso) è all'interno di un involucro avente un grado di protezione non inferiore a IP2XC, conformemente alla pubblicazione IEC 529, e che supera una prova di urto meccanico conformemente a 6.6.2 del documento IEC 17A (Sec) 396 con un'energia di 2J, non vengono richieste prove supplementari. In questa prova i colpi devono essere applicati nei punti dell'involucro più deboli in relazione alla protezione della catena cinematica di segnalazione e del dispositivo di indicazione della posizione.

In tutti gli altri casi, deve essere effettuata una prova come indicato in 4.1.1, bloccando il dispositivo indicatore di posizione anziché il contatto mobile.

Per i risultati delle prove vedi 4.1.3.

4.1.3. Risultati delle prove.

Ciascuna prova viene considerata superata se:

dopo la prova il dispositivo indicatore di posizione segnala la posizione dei contatti mobili in modo corretto;

non ci sono deformazioni permanenti sulla catena cinematica di segnalazione.

Se si verifica una deformazione o un danneggiamento della catena cinematica di potenza a monte del punto di connessione è consentito sostituire i componenti allo scopo di completare le manovre prescritte.

4.2. Prove individuali.

Durante le prove di funzionamento meccanico a temperatura ambiente si deve verificare che il dispositivo indicatore di posizione segnali la posizione dei contatti mobili in modo corretto.

(1) Lo stesso meccanismo di manovra può essere utilizzato per applicare la forza 1,5 FM o il momento torcente di 1,5 TM.

Catena cinematica di potenza

Catena cinematica di segnalazione

Parti comuni a entrambe le catene

98A3673

DECRETO 16 aprile 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Alessandro Garilli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1996, concernente la «delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparini, on.le Elena Montecchi e Sen. Antonio Pizzinato», e successivi decreti di modifica e conferma delle deleghe ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica del 23 febbraio 1998, concernente la «Nomina a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa cessazione dalla medesima carica presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'on.le Elena Montecchi, deputato al Parlamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1998, concernente la «Nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale del prof. Alessandro Garilli»;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni da delegare al Sottosegretario di Stato prof. Alessandro Garilli;

Decreta:

Sono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Alessandro Garilli:

1) le materie di competenza della direzione generale per l'impiego con particolare riferimento all'applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

2) le materie di competenza della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

3) la presidenza della commissione centrale per l'impiego;

4) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Basilicata, Lazio, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto;

5) le presidenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, con alle dipendenze la segreteria tecnica di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Roma, 16 aprile 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 34

98A3680

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 febbraio 1998.

Pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, modificato dal decreto ministeriale 2 maggio 1987, concernente la disciplina della pesca subacquea professionale;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 che ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il pagamento dell'onere annuale per le pesche speciali;

Considerato che l'autorizzazione per la pesca subacquea professionale, il cui rilascio è di competenza del capo del compartimento marittimo, non è soggetta a termini di legge, potendo la stessa essere richiesta in qualunque momento dell'anno;

Ritenuto pertanto non giustificato il temine del 31 gennaio posto dal suddetto decreto ministeriale 26 luglio 1995 relativamente alla pesca subacquea professionale;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 19 febbraio 1998, hanno reso parere favorevole all'unanimità:

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, il pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale deve essere corrisposto prima del rilascio della relativa autorizzazione da parte del capo del compartimento marittimo competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 130

98A3669

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1998.

Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
ED
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto 30 settembre 1978 di recepimento della direttiva 78/507/CEE che modifica la direttiva 76/114/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le targhette e le iscrizioni regolamentari pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 12 dicembre 1978;

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre 1996 che, innovando in materia di masse e dimensioni e consolidando in un testo integrato tutte le direttive precedentemente emanate in materia, le abroga;

Considerato che la tonnellata è universalmente usata e riconosciuta come unità di misura per il peso dei veicoli e che pertanto, pur ammettendo che l'unità formale di peso è il newton, ai fini della chiarezza e più utile riferirsi ad essa;

Decretano:

Art. 1.

1. La presente direttiva si applica:

a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, e N2 e N3, e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera *a)* e specificati all'allegato I, punto 2, della presente direttiva.

2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme costruttive che verranno definite in una successiva direttiva.

Art. 2.

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

«veicolo a motore», qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

«rimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione ed attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

«semirimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci;

«veicolo combinato»:

un autotreno costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un rimorchio, oppure

un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un semirimorchio;

«veicolo condizionato», qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;

«autobus», qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e può altresì trainare un rimorchio per bagagli;

«autosnodato», un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina;

«dimensioni massime autorizzate», le dimensioni massime per l'utilizzazione di un veicolo previste all'allegato I della presente direttiva;

«peso massimo autorizzato», il peso massimo per l'utilizzazione di un veicolo a pieno carico nel traffico internazionale;

«peso massimo autorizzato per asse», il peso massimo per l'utilizzazione nel traffico internazionale di un asse o gruppo di assi a pieno carico;

«carico indivisibile», un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente direttiva;

«tonnellata», il peso esercitato dalla massa di una tonnellata e corrispondente a 9,8 kilonewton (kN).

Tutte le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato I sono misurate a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, senza tolleranza positiva.

Art. 3.

1. Uno Stato membro non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio:

nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni,

nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto di merci immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle dimensioni,

se tali veicoli sono conformi ai valori limite di cui all'allegato I.

Tale disposizione si applica anche se:

a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi ed alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;

b) l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti non indicati nell'art. 4, paragrafo 1, superiori a quelli previsti nell'allegato I.

2. Tuttavia il paragrafo 1, secondo comma, lettera *a)*, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.

3. Nel caso dei veicoli condizionati, gli Stati membri possono esigere che detti veicoli siano muniti di un documento o di una targhetta di attestazione ATP di cui all'accordo del 1° settembre 1970 sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti.

4. In applicazione del precedente comma, i veicoli condizionati circolanti nel territorio della Repubblica italiana dovranno essere muniti del documento o della targhetta di attestazione, ATP.

Art. 4.

1. Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione dei veicoli o di veicoli combinati per il trasporto nazionale di merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto nazionale di merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.

3. I veicoli o i veicoli combinati che superano le dimensioni massime possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali, rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o in base a modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità allorché detti veicoli o veicoli combinati trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili.

4. Gli Stati membri possono autorizzare la circolazione nel loro territorio di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto di merci, che effettuano taluni attività di trasporto nazionale che non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, le cui dimensioni differiscono da quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4.

Le attività di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere *a)* e *b)*:

a) le attività di trasporto sono effettuate, nel territorio di uno Stato membro, da veicoli o veicoli combinati specializzati, in circostanze in cui esse non sono di norma effettuate da veicoli provenienti da altri Stati membri (ad esempio le attività legate allo sfruttamento delle foreste e all'industria forestale);

b) lo Stato membro che consente attività di trasporto nel suo territorio mediante veicoli o veicoli combinati le cui dimensioni differiscono da quelle previste nell'allegato I, autorizza anche l'utilizzazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi conformi alle dimensioni di cui all'allegato I, combinati in modo tale che si possa ottenere almeno la lunghezza di carico autorizzata in detto Stato membro affinché qualsiasi operatore possa benificiare di pari condizioni di concorrenza (impostazione modulare).

Lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua infrastruttura stradale perché ricorra la circostanza di cui alla lettera *b)*, può tuttavia vietare, sino al 31 dicembre 2003 al più tardi, la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di veicoli o veicoli combinati che oltrepassano le norme nazionali vigenti per quanto concerne le dimensioni, fermo restando che la legislazione nazionale continua ad applicarsi ad ogni vettore comunitario in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente paragrafo.

5. Gli Stati membri possono autorizzare i veicoli o i veicoli combinati che sfruttano nuove concezioni o nuove tecnologie e che non sono conformi ad una o più prescrizioni della presente direttiva ad effettuare talune operazioni di trasporto locale, durante un periodo di prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

6. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2006 la circolazione nel loro territorio di veicoli o veicoli combinati adibiti al trasporto di merci e immatricolati o immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva le cui dimensioni superino quelle stabilite all'allegato I punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, a motivo di precedenti disposizioni nazionali o di metodi di misura differenti.

7. In applicazione del precedente comma i veicoli isolati o combinati, adibiti al trasporto di merci, immatricolati o immessi in circolazione in Italia prima della entrata in vigore della direttiva recepita dal presente decreto, le dimensioni dei quali superano quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, potranno continuare a circolare nel territorio della Repubblica italiana fino al 31 dicembre del 2006.

Art. 5.

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 4, paragrafo 6:

a) ai fini dell'applicazione dell'art. 3, gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1991, e che non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I, si considerano conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 15,50 m;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 3 gli autotreni i cui veicoli a motore sono immessi in circolazione anteriormente al 31 dicembre 1991 e che, non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato I sono considerati, fino al 31 dicembre 1998, conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 18,00 m.

Art. 6.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i veicoli di cui all'articolo 1, conformi, alla presente direttiva, siano muniti di una delle prove indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

la «targhetta del costruttore», redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera *a)*;

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera *a)*. Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformità.

3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformità dei veicoli prevista dalla presente direttiva.

4. I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:

controlli a campione per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi;

controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla presente direttiva, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni.

5. La colonna centrale della prova di conformità relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione. Per i veicoli mensionati all'allegato I punto 2.2.2, lettera *c)*, la menzione «44 t» è scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato.

6. Ogni Stato membro può decidere, per qualsiasi veicolo immatricolato o immesso in circolazione sul proprio territorio che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformità nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà le disposizioni necessarie per la applicazione del presente articolo.

Art. 7.

1. La presente direttiva non osta alla applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione o di messa in circolazione di tali veicoli.

Art. 8.

1. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998:

a) per quanto riguarda le norme di cui all'allegato I, punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2:

ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2:

I) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;

II) se il peso di ogni asse tridem, alle distanze assiali specificate al punto 3.3.2, non supera 22,5 tonnellate,

ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico non superi:

I) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4;

II) 17 tonnelate per i veicoli di cui al punto 2.3.1;

III) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3;

IV) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4;

b) per quanto riguarda la norma di cui all'allegato I, punto 3.4, ad eccezione dei veicoli di cui al punto 2.2, 2.3 e 2.4, se il carico per asse motore non supera 10,5 tonnellate.

Art. 9.

1. Per quanto riguarda la norma di cui all'allegato I, punto 1.2 *a)* gli Stati membri possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1999, di autobus con larghezza superiore a 2,50 m.

Art. 10.

1. Le direttive elencate nell'allegato IV, parte A sono abrogate, alla data di cui all'articolo 11, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento che figurano nell'allegato IV, parte B.

I riferimenti delle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli allegati al presento decreto ne costituiscono parte integrante.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

ALLEGATO I

PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1.	**Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)**	
1.1.	*Lunghezza massima:*	
	— veicolo a motore	12,00 m
	— rimorchio	12,00 m
	— autoarticolato	16,50 m
	— autotreno	18,75 m
	— autosnodato	18,00 m
1.2.	*Larghezza massima:*	
	a) tutti i veicoli	2,55 m
	b) sovrastrutture dei veicoli condizionati	2,60 m
1.3.	*Altezza massima (tutti i veicoli)*	4,00 m
1.4.	Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container	
1.5.	Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m	
1.6.	Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio	12,00 m
1.7.	Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio	15,65 m
1.8.	Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato	16,40 m
2.	**Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)**	
2.1.	*Veicoli facenti parte di un veicolo combinato*	
2.1.1.	Rimorchi a 2 assi	18 t

2.1.2.	Rimorchi a 3 assi	24 t
2.2.	*Veicoli combinati*	
2.2.1.	Autotreni a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi	40 t
2.2.2.	Autoarticolati a 5 o 6 assi	
	a) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi	40 t
	b) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi	40 t
	c) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi	44 t
2.2.3.	Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi	36 t
2.2.4.	Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore e 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:	
2.2.4.1.	è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m	36 t
2.2.4.2.	è superiore a 1,8 m	36 t + 2 t di tolleranza quando il peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e il peso massimo autorizzato dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore e munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario secondo la definizione di cui all'allegato II
2.3.	*Veicoli a motore*	
2.3.1.	Veicoli a motore a 2 assi	18 t
2.3.2.	Veicoli a motore a 3 assi	- 25 t - 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.3.3.	Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi sterzanti	32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.4.	*Autosnodati a 3 assi*	28 t

3.	**Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate)**	
3.1.	*Assi semplici* Asse con motore semplice	10 t
3.2.	*Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi* La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.2.1.	e inferiore a 1,0 m (d < 1,0)	11 t
3.2.2.	e pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)	16 t
3.2.3.	e pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)	18 t
3.2.4.	e pari o superiore a 1,8 m (1,8 ≤ d)	20 t
3.3.	*Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi* La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.3.1.	e pari o inferiore a 1,3 m (d ≤ 1,3)	21 t
3.3.2.	e superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)	24 t
3.4.	*Asse motore*	
3.4.1.	Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2	11,5 t
3.4.2.	Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4	11,5 t
3.5.	*Assi tandem dei veicoli a motore* La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.5.1.	e inferiore a 1,0 m (d < 1,0 m)	11,5 t
3.5.2.	e pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 m ≤ d < 1,3 m)	16 t
3.5.3.	e pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 m ≤ d < 1,8 m)	- 18 t - 19 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t

4. Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

4.1. *Tutti i veicoli*

Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25% del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale

4.2. *Autotreni*

La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m

4.3. *Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse*

Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo

4.4. *Semirimorchi*

L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m

ALLEGATO II

CONDIZIONI PER L'EQUIVALENZA TRA TALUNE SOSPENSIONI NON PNEUMATICHE E LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE PER L'ASSE MOTORE O GLI ASSI MOTORE DEL VEICOLO

1. DEFINIZIONE DI SOSPENSIONE PNEUMATICA

Un sistema di sospensione è considerato di tipo pneumatico se almeno il 75 % del suo effetto molla è determinato da un dispositivo pneumatico.

2. EQUIVALENZA

Una sospensione è riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se è conforme ai requisiti sotto elencati:

2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5;

2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello;

2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento;

2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50 % del tasso medio di smorzamento D;

2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;

2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni è riportata nel paragrafo 3. Le modalità di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4.

3. DEFINIZIONE DI FREQUENZA E DI SMORZAMENTO

Nella presente definizione, si considera una massa M (kg) sospesa su un carrello o su un asse motore. L'asse — o il carrello — presenta una rigidezza verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C newton/metro al secondo (N/ms); lo spostamento verticale della massa sospesa è Z. L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:

$$M \frac{d^2 Z}{dt^2} + C \frac{d Z}{dt} + kZ = 0$$

La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (rad/sec) è:

$$F = \sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C^2}{4M^2}}$$

Lo smorzamento è critico quando $C = C_o$,

dove

$$C_o = 2\sqrt{KM}$$

Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è: C/C_o.

Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentato da una sinusoide sempre più smorzata (figura 2). La frequenza si può valutare misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanto è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei massimi (picchi) successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando

con A_1 e A_2 l'ampiezza dei massimi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente:

$$D = \frac{C}{C_o} = \frac{1}{2\pi} \cdot \ln \frac{A_1}{A_2}$$

dove «ln» è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.

4. MODALITÀ DI PROVA

Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento D, del tasso di smorzamento in assenza di ammortizzatori idraulici e della frequenza della sospensione F, si procede nel modo seguente:

a) il veicolo, carico, è guidato a bassa velocità (5 km/h + 1 km/h) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino;

oppure

b) il veicolo, carico, è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva;

oppure

c) il veicolo, carico, è tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva;

oppure

d) il veicolo, carico, è sottoposto ad altri metodi di prova qualora il costruttore abbia dimostrato in modo convincente al servizio tecnico l'equivalenza di detti metodi.

Il veicolo deve essere munito, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sull'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato fornito dal dispositivo in questione si può misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo massimo (picco) di compressione per ottenere la frequenza F e l'ampiezza dell'oscillazione, per ottenere il tasso di smorzamento. Nei carrelli ad asse tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente su questo.

Figura 1

Gradino per prove di sospensione

Figura 2

Riposta di smorzamento transitorio

ALLEGATO III

TARGHETTA RELATIVA ALLE DIMENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

I. La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/114/CEE, contiene le indicazioni seguenti:

1. Nome del costruttore([1]).

2. Numero di identificazione del veicolo([1]).

3. Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio.

4. Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio.

5. Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati:

   — la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio (gancio di traino o ralla); nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (a_{min} e a_{max});

   — la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso di un dispositivo con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (b_{min} e b_{max}).

La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il semirimorchio sono disposti in linea retta.

II. I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate direttamente sul veicolo.

([1]) Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica contenente dati relativi ai pesi e alle dimensioni.

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(ai sensi dell'articolo 10)

— Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali e successive modifiche:

— Direttiva 86/360/CEE

— Direttiva 88/218/CEE

— Direttiva 89/338/CEE

— Direttiva 89/460/CEE

— Direttiva 89/461/CEE

— Direttiva 91/60/CEE

— Direttiva 92/7/CEE

— Direttiva 86/364/CEE relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

PARTE B

Direttiva	*Data limite di recepimento*
85/3/CEE (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14)	1° luglio 1986 1° gennaio 1990
86/360/CEE (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 19)	1° gennaio 1992
86/364/CEE (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48)	29 luglio 1987
88/218/CEE (GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48)	1° gennaio 1989
89/338/CEE (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 3)	1° luglio 1991 1° gennaio 1992 1° gennaio 1993
89/460/CEE (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 5)	
89/461/CEE (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 7)	1° gennaio 1991
91/60/CEE (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 37)	30 settembre 1991
92/7/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 29)	31 dicembre 1992

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Articolo 1 paragrafo 1	Articolo 1 paragrafo 1								
Articolo 1 paragrafo 1, lettera a)	—								
Articolo 1 paragrafo 1, lettera b)	Articolo 1 paragrafo 1, lettera b)								
Articolo 1 paragrafo 2	Articolo 1 paragrafo 2								
Articolo 2, trattini 1-4, 6-10					Articolo 1 paragrafo 2				
Articolo 2, trattini 5 e 11-12	—								
Articolo 2, ultimo comma	—								
Articolo 3 paragrafo 1	—								
Articolo 3 paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3 paragrafo 1, lettere a) e b)								
Articolo 3 paragrafo 2	Articolo 3 paragrafo 2								
Articolo 3 paragrafo 3	—								
Articolo 4	—								
Articolo 5 lettera a)							Articolo 1 paragrafo 1		
Articolo 5 lettera b)								Articolo 1 paragrafo 1	
Articolo 6 paragrafi da 1 a 4			Articolo 1 paragrafi da 1 a 4						

Presente direttiva	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Articolo 6 paragrafi 5 e 6			Articolo 2 paragrafi 1 e 2						
Articolo 7	Articolo 6								
Articolo 8						Articolo 1			
Articoli da 9 a 12	—								
Articolo 13	Articolo 9								
Allegato I	Allegato I								
Punto 1	Punto 1								
Punto 1.1, trattini 1, 2, 3, 5								Articolo 1 paragrafo 2	
Punto 1.1, trattino 4	—								
Punto 1.2, lettera a)	—								
Punto 1.2, lettera b)	—								
Punti 1.3-1.5	Punti 1.3-1.5								
Punto 1.6							Articolo 1 paragrafo 3		
Punto 1.7								Articolo 1 paragrafo 3	
Punto 1.8	—								
Punto 2.2.2.1, lettera b)	Punto 2.2.2.1, lettera b)								
Punto 2.2.2, lettere da a) a c)	Punto 2.2.2, lettere da a) a c)								
Punto 2.2.3 Punto 2.2.4.1					Articolo 1 paragrafo 5, lettera b)				
Punto 2.2.4.2									Articolo 1 paragrafo 1, lettera a)

Presente direttiva	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Punto 2.3- Punto 2.3.1					Articolo 1 paragrafo 5, lettera c)				
Punto 2.3.2- Punto 2.3.3									Articolo 1 paragrafo 1, lettere b) e c)
Punto 2.4					Articolo 1 paragrafo 5, lettera c)				
Punto 3- Punto 3.3.2	Punto 3- Punto 3.3:2								
Punto 3.4- Punto 3.4.1		Articolo 1 paragrafo 3							
Punto 3.4.2- Punto 3.5.2					Articolo 1 paragrafo 5, lettera d)				
Punto 3.5.3									Articolo 1 paragrafo 1, lettera d)
Punto 4- Punto 4.2	Punto 4- Punto 4.2								
Punto 4.3					Articolo 1 paragrafo 5, lettera e)				
Punto 4.4							Articolo 1 paragrafo 4		
Allegato II									Allegato III
Allegato III			Allegato						

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

1. *Nota all'art. 4, comma 2.*

Le norme che regolano i pesi e le dimensioni dei veicoli e delle combinazioni di veicoli adibiti al trasporto nazionale di merci nel territorio della Repubblica italiana sono stabilite:

a) all'art. 61 del Codice della strada, il cui testo qui di seguito riportato nella versione modificata dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517 convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611:

«Art. 61. — 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'eslusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC.

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali, delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in margine di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei vecoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587,500 a L. 2.350.000. Per la prosezione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 9»;

b) all'art. 216 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, il cui testo è qui di seguito riportato nella versione modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 517:

«Art. 216. — 1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentitta per gli autoarticolati di cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore ed semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

2. La lunghezza massima di 18,35 m non è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 16,65 m, misurata parallelamente all'asse lingitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelalmente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando qunto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2»;

c) all'art. 217 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada qui di seguito riportato:

«Art. 217. — 1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.

2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'art. 61 comma 4, del Codice.

3. ...

4. ...».

2. *Nota all'art. 4, comma 3.*

Le norme che regolano nel territorio della Repubblica italiana la circolazione di veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità sono stabilite all'art. 10 del Codice della strada che qui di seguito si riporta:

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 *(a);*

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto al limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superari i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessa non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono esser superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisiblle (*a*).

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effetruato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma dei veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62 (2);

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lett. *n)* quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi (*a*).

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necesstà inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende (*a*).

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lett. *d)*, quando, ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anterore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)* e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4 (*a*).

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

due assi: 20 t;

tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (*a*).

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dai comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie (*a*).

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertato non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi compese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.175.000 a L. 4.700.000.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione; è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 235.000 a L. 940.000 (*a*);

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagameno di una somma da L. 58.750 a L. 235.000. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazone da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (*a*).

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza al limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili al sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.000 a L. 2.350.000.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costuisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (*a*).

---

(1) Le disposizioni di questo articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997 (art. 3, decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517) (legge 4 dicembre 1996, n. 611). È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti, previsti dal comma 8 dello stesso art. 10.

(2) V. art. 6, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, in relazione alla scorta tecnica.

3. *Nota all'art. 4 comma 5.*

La competenza al rilascio delle autorizzazioni menzionate al comma oggetto della presente nota rientrano tra quelle generali stabilite dal Codice della strada, e cioè;

— In materia di norme costruttive la competenza è attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione;

— In materia di deroghe dimensionali la competenza è attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici (ctr. art. 216 comma 3 del regolamento di esecuzione del Codice della strada sopra riportato in nota 1).

4. *Nota all'art. 6 comma 7.*

Le disposizioni in vigore sono riportate nelle circolari:

— circolare n. 94/97 del 17 settembre 1997;

— circolare n. 118/97 del 6 novembre 1997;

— circolare n. 128/97 del 3 dicembre 1997;

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV DIREZIONE CENTRALE - DIV. 43

CIRCOLARE N. 94/97

Prot. n. 2422/4322 (C1) - D.C. IV n. A046

Roma, 17 settembre 1997

Oggetto: *Applicazione direttiva n. 96/53/CE. Pesi e dimensioni nel traffico intercomunitario. Prova di conformità.*

PREMESSE:

La Direttiva n. 96/53/CE del 25 luglio 1996 (1), in corso di recepimento in Italia e che entrerà in vigore il prossimo 17 settembre 1997, stabilisce per taluni veicoli a motore e rimorchi, nonché per i

loro complessi (autotreni, autoarticolati ed autosnodati) che circolano nella Comunità, le dimensioni e le masse massime autorizzate nel traffico intercomunitario.

In ogni Stato membro della Comunità i veicoli ivi immatricolati in base alla normativa nazionale possono circolare successivamente alla data del 17 settembre p.v. anche se le masse e/o le dimensioni sono superiori a quelle ammesse dalla citata Direttiva n. 96/53/CE (1); essi però, per circolare in altro o altri Stati membri della CE devono rientrare nei limiti stabiliti dalla citata direttiva.

Se la legislazione nazionale prevede valori massimi inferiori e per tali valori il veicolo risulta immatricolato, detti valori devono essere rispettati anche nel traffico internazionale.

Le dimensioni e le masse massime consentite dalla CE e applicabili ai veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04 sono quelle riportate nell'allegato I alla Direttiva n. 96/53/CE (1) e che si allegano alla presente.

PROVA DI CONFORMITÀ.

Per dimostrare la conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie ogni veicolo deve essere munito di una prova di conformità che può consistere in:

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

— la «targhetta del costruttore», redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2);

— la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III alla Direttiva n. 96/53/CE (1), redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2);

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla Direttiva n. 76/114/CEE (2), contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera *a);*

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera *a).* Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

Al riguardo del punto *c),* in occasione della entrata in vigore della Direttiva n. 86/364/CEE (3), questa sede ebbe a diramare la circolare n. 91/87 del 25 maggio 1987 (4) con la quale si dettavano disposizioni per il rilascio all'utenza della prova di conformità in questione.

Tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo, si aggiornano qui di seguito dette disposizioni, rammentando che la Direttiva n. 96/53/CE (1) non detta norme costruttive bensì norme relative alla circolazione intercomunitaria.

PROVA DI CONFORMITÀ DOCUMENTALE.

Nel caso attualmente generalizzato di veicoli sprovvisti di targhette come precisato ai precedenti punti *a)* e *b),* gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile per ottenere, quale prova di conformità prescritta per trasporti intercomunitari con autoveicoli e loro rimorchi così come specificati nell'ultimo periodo del precedente paragrafo «PREMESSE», il documento unico — di cui si allega un fac-simile del modello — previsto dalla Direttiva n. 96/53/CE (1);

Per ottenere detto documento dovranno fare richiesta utilizzando il modello MC 2119 e allegando — per ogni veicolo — le attestazioni dei versamenti previsti alla tariffa 3.1.

Un funzionario tecnico effettuerà — di norma in giornata per le richieste inoltrate con carattere di urgenza ai sensi del settimo comma dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 (5) ed applicando la relativa maggiorazione — le necessarie verifiche.

Lo stesso funzionario inserisce la copia del documento nel modello MC 2119 da archiviare con le pratiche giornaliere.

Non è prevista la possibilità di emissione di duplicato o di aggiornamento del documento in questione, ma soltanto quella, se necessario, di un nuovo rilascio.

Per la compilazione del modello «PROVA DI CONFORMITÀ» si rinvia alla consultazione dell'allegato foglio di istruzioni nonché ove ricorra, alla Direttiva n. 96/53/CE (1) che pure si allega alla presente.

Il direttore generale: BERRUTI

Allegato alla circolare n. 94/97 del 17 settembre 1997 come sostituito dall'allegato della circolare 128/97 del 3 dicembre 1997

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROVA DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA N. 96/53/CE

1. Generalità: il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate.

2. Nome costruttore: corrisponde alla voce «fabbrica» presente nella carta di circolazione e nei modelli DGM 405 ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati.

3. Numero identificazione veicolo: Corrisponde alla voce «n. di telaio» presente nella carta di circolazione ed è altresì rilevabile dalla targheffa CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo.

4. Masse limiti, massa complessiva, massa complessiva della combinazione:

4.1 Ammesse in Italia: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhettà CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del Codice della strada.

4.2 Ammesse in CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla Direttiva n. 96/53/CEE.

4.3 Tecnicamente ammesse: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia).

5. Lunghezza e larghezza: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione.

6. Dato per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata «a». Nei trattori per semirimorchi la misura si può controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla.

Per i veicoli rimorchiati è la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata «b». Nei semirimorchi la misura si può controllare sul DGM 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale.

Nei rimorchi la misura si può controllare dal DGM 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato.

MARCA OPERATIVA **TARGA**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

PROVA DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 96/53/CE

Nome del Costruttore: ....

Numero di identificazione del veicolo: ....

Masse limiti:	Ammesse in Italia	Ammesse in CE	Tecnicamente ammesse [*]
1° asse	.... kg	.... kg	.... kg
2° asse	.... kg	.... kg	.... kg
3° asse	.... kg	.... kg	.... kg
4° asse	.... kg	.... kg	kg
Massa complessiva	.... kg	.... kg	.... kg
Massa complessiva della combinazione	.... kg	.... kg	.... kg

Lunghezza (L): .... m

Larghezza (W): .... m

Dato per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato (.... *[**])*: .... m

per il Direttore
dell'Ufficio Provinciale

....

Località e data ....

TIMBRO
D'UFFICIO

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18-10-78, n. 625.

[*] Compilare solo se previste dal costruttore.
[**] a oppure b secondo il caso che ricorre.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV DIREZIONE CENTRALE - DIV. 43

CIRCOLARE N. 118/97

Prot. n. 2800/4322 (C1) - D.C. IV n. A059

Roma, 6 novembre 1997

Oggetto: *Applicazione direttiva n. 96/53/CE relativa ai pesi e dimensioni nel traffico comunitario. Prova di conformità documentale.*

A seguito di numerose segnalazioni pervenute circa le difficoltà incontrate per il rilascio da parte degli uffici provinciali del documento comprovante la conformità degli autoveicoli e rimorchi per trasporti intercomunitari previsto dalla direttiva n. 96/53/CE (1), si forniscono ulteriori istruzioni a completamento di quelle impartite con precedente circolare D.G. n. 94/97 del 17 settembre 1997 (2).

Si precisa che, qualora i dati necessari alla compilazione del modello previsto dalla norma comunitaria possano essere desunti dalla carta di circolazione o dal modello DGM 405, non si dovrà procedere alla visita e prova del veicolo e le attestazioni dei versamenti da allegare alla richiesta di rilascio del documento saranno quelli previsti alla tariffa 2.1.

In tutti gli altri casi in cui non sia possibile desumere per via documentale tutti i dati, si procederà come già previsto nella citata circolare n. 94/97 (2) alla visita e prova del veicolo, effettuando direttamente le misurazioni della lunghezza e larghezza e verificando che i dati ponderali rilevati dalle targhette poste sui veicoli siano conformi a quelli riportati sui documenti di circolazione.

Il direttore generale: BERRUTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV DIREZIONE CENTRALE - DIV. 43

CIRCOLARE N. 128/97

Prot. n. 3030/4317 (C1) - D.C. IV n. A063

Roma, 3 dicembre 1997

Oggetto: *Applicazione direttiva n. 96/53/CE relativa ai pesi e dimensioni nel traffico comunitario. Ulteriori chiarimenti per il rilascio della prova di conformità documentale.*

Su richiesta delle Associazioni del settore è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già forniti con la precedente circolare D.G. n. 118/97 del 6 novembre 1997 (1). Ciò al fine di agevolare, per quanto possibile, il rilascio da parte degli uffici provinciali del documento attestante la prova di conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie di cui devono essere muniti, a partire dal 17 settembre 1997, i veicoli impiegati nel traffico comunitario.

Si precisa, innanzitutto che il documento in questione riguarda il singolo veicolo e non il complesso veicolare; pertanto, sia la lunghezza (L) che la larghezza (W) sono quelle riportate nella carta di circolazione di ciascun veicolo.

Per quanto concerne i dati ponderali, per le masse ammesse in Italia non si è ritenuto di dover fare riferimento anche all'art. 10 del C.d.S. (2); le masse tecnicamente ammesse sono quelle previste in sede di omologazione o di approvazione del veicolo, e figurano nel DGM 405 e eventualmente nella colonna di destra della targhetta CE.

Nella maggioranza dei casi, i dati necessari alla compilazione della prova di conformità si ricavano per via documentale. Andrà applicata la tariffa 2.3. Possono, tuttavia, verificarsi casi in cui non sia possibile rilevare dalla documentazione il dato necessario per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato.

In particolare, per i veicoli trattori la distanza tra la parte anteriore del veicolo ed il centro del gancio di traino o della ralla, e per i rimorchi la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del timone possono non essere stati riportati sui rispettivi DGM. In questi casi, sarà necessario procedere alla rilevazione diretta di tali distanze sul veicolo. Si applicherà la tariffa 3.1.

Si allega alla presente circolare un nuovo modello della «PROVA DI CONFORMITÀ» ed un nuovo foglio di istruzioni, che sostituiscono quelli già inviati in allegato alla precedente circolare D.G. n. 94/97 del 17 settembre 1997 (3).

Il direttore generale: BERRUTI

5. *Nota all'art. 9.*

In base al disposto dell'art. 61, comma 1, lettera *a)*, (riprodotto in nota 1) nel territorio della Repubblica italiana è autorizzata la circolazione degli autobus con larghezza massima non eccedente m. 2,55.

98A3627

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1998.

Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10/1991, secondo cui le modalità di certificazione delle

caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa legge è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale;

Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che dà attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonché gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformità e le procedure di riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione;

Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per «componenti degli edifici», i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato *A* del presente decreto;

b) per «componenti degli impianti», le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato *A* del presente decreto;

c) per «certificazione», l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corripondente;

d) per «dichiarazione del produttore», l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;

e) per «prova», l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

Art. 2.

Componenti da certificare

1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato *A* del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato *A* stesso.

2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato *A*, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato *A*, che rientrino altresì nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.

4. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato *A* le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.

5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva medesima.

6. Le tipologie di componenti di cui all'allegato *A*, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.

Art. 3.
Modalità di certificazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione può essere costituita da una «dichiarazione del produttore» mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato *A* e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:

a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;

b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.

2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:

a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;

b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:

quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato *A*;

indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto;

evidenziare le procedure di prova applicate.

4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.

Art. 4.
Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione

1. L'indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all'art. 3.

2. Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.

Art. 5.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.

2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI COMPONENTI DI EDIFICI E DI IMPIANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE

COMPONENTI —	CARATTERISTICHE —
I. MATERIALI.	
a) Calcestruzzo cellulare, di argilla espansa, di inerti espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri	Massa volumica, conduttività termica
b) Intonaci isolanti	Massa volumica, conduttività termica
c) Materiali sfusi e di riempimento a base di argilla espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, vermiculite espansa, polistirene espanso in granuli, sughero espanso in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano	Massa volumica, conduttività termica
II. MANUFATTI, ELEMENTI PER MURATURE E CHIUSURE PERIMETRALI.	
a) Manufatti in fibre minerali, in materie plastiche cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale di provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di materiale espanso di provenienza vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato di calcio, realizzati con materiali di provenienza organica ed inorganica con leganti vari	Resistenza termica areica o conduttività termica
b) Elementi per murature di laterizio alleggerito in pasta, di laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, in calcestruzzo con altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o mediante interposizione di materiale isolante	Massa volumica, resistenza termica areica
c) Chiusure perimetrali:	
serramenti e chiusure trasparenti o traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/m^2 K	Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, permeabilità all'aria
vetri isolanti, vetri a controllo solare, vetri a bassa emissività, elementi trasparenti di materiale plastico	Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, fattore solare
pannelli metallici compositi preisolati, pannelli prefabbricati . . .	conduttanza termica

COMPONENTI DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI EDIFICI

III. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.	
a) Componenti di impianti di produzione dell'energia termica e/o di produzione di acqua calda sanitaria:	
bruciatori	Campo di lavoro, potenza termica nominale massima e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx
eneratori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico e per produzione di vapore, gruppi termici (caldaia e bruciatore)	Potenza termica nominale, rendimento utile alla potenza nominale ed al 30% della potenza nominale, perdite di carico del circuito di combustione
pompe di calore	Potenza termica nominale, potenza assorbita, COP e campo di impiego
collettori solari	Superficie utile, rendimento termico, perdite di carico
riscaldatori d'acqua per uso sanitario, ad accumulo	Contenuto d'acqua dell'apparecchio, potenza max di riscaldamento, perdita di carico del circuito primario e secondario
riscaldatori d'acqua per uso sanitario, istantanei	Portata max in servizio continuo, perdita di carico del circuito primario e secondario
riscaldatori di acqua a pompa di calore aria/acqua	Potenza termica ed elettrica nominale, COP nel campo di impiego
ricuperatori di calore	Potenza massima resa, perdita di carico
accumulatori di calore, serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione	Energia accumulabile, potenza termica dispersa (per serbatoi eutettici anche verifica del punto eutettico)
b) Condotte prefabbricate per l'evacuazione dei prodotti della combustione	Resistenza termica lineare

COMPONENTI —	CARATTERISTICHE —
c) Macchine frigorifere	Potenza nominale resa, potenza assorbita, curva di potenza al variare del carico
d) Componenti degli impianti di distribuzione e/o utlizzazione dell'energia termica:	
corpi scaldanti statici	Potenza termica nominale resa, perdita di carico, equazione caratteristica
ventilconvettori, gruppi di termoventilazione aerotermi	Potenza termica nominale resa, potenza elettrica assorbita, perdita di carico, portata d'aria
scambiatori di calore	Potenza termica nominale resa, potenza termica dispersa, perdita di carico (primario e secondario)
pompe di circolazione, ventilatori	Curva prevalenza/portata, potenza elettrica assorbita, rendimento
centrali di trattamento dell'aria	Potenza nominale, portata d'aria, ciclo termoigrometrico, rendimento,.pressione utile in uscita
torri di raffreddamento	Potenza elettrica assorbita, consumo di acqua, potenza termica di raffreddamento nominale
componenti per la distribuzione e la diffusione dell'aria	Portata, perdita di carico
filtri dell'aria	Portata, efficienza, perdita di carico, capacità di contenimento polveri
tubazioni metalliche preisolate	Resistenza termica lineica
materiali isolanti per tubazioni e condotte	Conduttività termica o resistenza termica lineica
e) Apparecchiature di controllo, regolazione e contabilizzazione dell'energia termica:	
valvole per radiatori	Perdita di carico, campo di regolazione
valvole termostatiche	Perdita di carico, campo di regolazione, isteresi, prove di usura, precisione del set-point
regolatori climatici	Tolleranze di riferimento sul set-point
valvole di zona ad uso ripartizione spese	Perdita di carico, prova di usura
valvole di regolazione	Perdita di carico, trafilamento, tolleranza di riferimento sul set-point, banda proporzionale, sensibilità, isteresi
contatori di calore e contatori di acqua calda	Verifica dell'incertezza di misura nel campo di impiego
ripartitori dei costi di riscaldamento	Accuratezza
dispositivi elettronici di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione	Verifica hardware e software delle prestazioni di rilevamento e attuazione del sistema telematico (sensibilità, precisione, ripetibilità, deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione)
IV. IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE	
a) Componenti di impianti di generazione di energia elettrica:	
gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe	Potenza elettrica nominale, potenza termica nominale, consumo specifico di combustibile
generatori fotovoltaici	Potenza di picco, tensione nominale, perdite di disadattamento, energia annua erogabile nel campo di impiego, caratteristiche del sistema di accumulo (per impianti non connessi alla rete di distribuzione pubblica)
b) Componenti di impianti di illuminazione (elementi costitutivi elementari):	
sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza ≥ 30 lumen/W)	Potenza assorbita, flusso luminoso emesso, efficienza luminosa, durata di vita
alimentatori per sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza ≥ 30 lumen/W)	Potenza assorbita, rendimento elettrico, fattore di flusso luminoso, fattore di potenza, contenuto armonico della corrente assorbita
trasformatori per sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza ≥ 30 lumen/W)	Rendimento elettrico
c) Componenti completi di impianti di illuminazione generale (apparecchi di illuminazione):	
apparecchi di illuminazione generale di locali interni e ambienti esterni utilizzati nelle parti comuni di edifici di civile abitazione, di ambienti interni ed esterni di edifici del terziario, industriali (per gli ambienti interni limitatamente ai vani utilizzati superiori ai 250 m^3), di aree esterne ad uso pubblico. Sono esclusi gli apparecchi a prevalente valore artistico e/o decorativo	Rendimento luminoso, rendimento luminoso riferito al flusso utile, fattore di utilizzazione (per ambienti interni)
d) Dispositivi elettronici automatici di regolazione e controllo del flusso luminoso	Sensibilità, direzionalità e risposta al colore delle sonde fotosensibili, potenza assorbita.

98A3664

DECRETO 17 aprile 1998.

Rettifica ai decreti ministeriali 28 novembre 1994 e 29 novembre 1996 concernenti la denominazione sociale della S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale per la S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per anni due a far data dal 28 novembre 1996;

Rilevato che i suddetti decreti indicano per errore materiale sia nelle premesse che, rispettivamente, nell'art. 1 il decreto in data 28 novembre 1994 e nell'articolo unico il decreto in data 29 novembre 1996 la denominazione della società in S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio in luogo di quella risultante dallo statuto e corrispondente S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio;

Ravvisata la necessità di procedere alla conseguente rettifica;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della società citata nelle premesse viene rettificata in S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

98A3665

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 aprile 1998.

Autorizzazione alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1995, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Considerato che la soc. Wind Telecomuncazioni S.p.a. ha presentato domanda di partecipazione alla gara di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115;

Vista la richiesta avanzata dalla stessa soc. Wind Telecomunicazioni S.p.a. per essere autorizzata all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 838 al canale 847 inclusi, corrispondenti a frequenze 1775,3-1777,3 MHz e 1870,3-

1872,3 MHz nella zona di Roma e dal canale 756 al canale 765 inclusi, corrispondenti a frequenze 1758,9-1760,9 MHz e 1853,9-1855,9 MHz nella zona di Milano.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997. n. 455. citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. La società Wind Telecomunicazioni S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e della utenza sperimentale.

3. La società Wind Telecomunicazioni S.p.a., si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A3666

DECRETO 29 aprile 1998.

Autorizzazione alla società Picienne Italia all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1995, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comuniazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Visto il decreto 20 aprile 1998, con il quale la società Picienne Italia S.p.a., avendo presentato domanda di partecipazione alla gara di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, è stata autorizata, previa richiesta, all'esercizio sperimenale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800 nella zona di Milano;

Vista l'ulteriore richiesta avanzata dalla stessa soc. Picienne Italia per essere autorizzata all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 nella zona di Roma;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società Picienne Italia S.p.a. sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 864 al canale 873 inclusi, corrispondenti a frequenze 1780,5-1782,5 MHz e 1875,5,-1877,5 MHz nella zona di Roma.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. La società Picienne Italia S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e della utenza sperimentale.

3. La società Picienne Italia S.p.a., si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A3667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 1998.

Revoca della delibera di sospensione dell'agente di cambio Giuseppe Vizzini dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 11342).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge 19 giugno 1986, n. 289, approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Vista la delibera n. 11005 del 5 novembre 1997, come modificata dalla delibera n. 11209 del 4 febbraio 1998, con la quale è stata disposta la sospensione temporanea dell'agente di cambio Giuseppe Vizzini dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a. ed è stata affidata alla Borsa italiana S.p.a. la gestione corrente delle relative posizioni;

Visto il decreto del tribunale di Trieste, in data 7 aprile 1998, depositato l'8 aprile 1998, con il quale sono state rigettate le istanze di fallimento presentate nei confronti dell'agente di cambio Vizzini, per il dichiarato venir meno dello stato di insolvenza, e nel presupposto della «tempestiva liquidazione dei titoli»;

Considerato che sia necessario, di conseguenza, revocare la delibera di sospensione del dott. Giuseppe Vizzini dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata di strumenti finanziari presso la Monte titoli S.p.a. al fine di consentire l'attuazione del piano concordato dall'agente di cambio con i clienti;

Delibera:

È revocata la delibera n. 11005 del 5 novembre 1997, come modificata dalla delibera n. 11209 del 4 febbraio 1998, con la quale è stata disposta la sospensione dell'agente di cambio dott. Giuseppe Vizzini dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte titoli S.p.a. ed affidata la gestione corrente delle relative posizioni alla Borsa italiana S.p.a.

La presente delibera è comunicata al dott. Giuseppe Vizzini nei modi e nei termini di legge e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 14 aprile 1998

p. *Il presidente:* ONADO

98A3682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato attribuito un compenso annuo lordo di L. 313.942.000, con effetto dal 24 febbraio 1998.

98A3683

Modificazioni allo statuto dell'Associazione sportiva Luigi Orsini, in Roma

Con decreto del Ministro delegato per lo sport 9 aprile 1998 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione sportiva Luigi Orsini, con sede in Roma, secondo il testo deliberato dall'assemblea dei soci in data 24 novembre 1994, allegato al suddetto decreto quale parte integrante.

98A3684

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia, Aglientu, Arzachena e Palau

Con decreto interministeriale n. 728 in data 30 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del terreno demaniale con sovrastante rudere, sito in località Telegrafo, riportato nel catasto del comune censuario di La Spezia, al foglio di mappa n. 72, mappali numeri 453 e 454, per una superficie di mq 275.

Con decreto interministeriale n. 716 in data 19 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato ex stazione vedetta «Monte Russu», riportato nel catasto del comune di S. Francesco d'Aglientu, al foglio di mappa n. 5, mappale n. 46, per una superficie di mq 2.300.

Con decreto interministeriale n. 719 in data 20 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del pontile e della stradina in località «Liscia di Vacca», riportati nel catasto del comune censuario di Arzachena, al foglio di mappa n. 5, mappale n. 13, per una superficie totale di mq 2.709.

Con decreto interministeriale n. 718 in data 19 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex postazione mitragliatrice» sito in località punta Stroppello, riportato nel catasto del comune censuario di Palau, al foglio di mappa n. 3, mappale n. 19, per una superficie totale di Ha 00.09.28.

98A3685

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 maggio 1998

Dollaro USA	1760,93
ECU	1948,82
Marco tedesco	986,79
Franco francese	294,28
Lira sterlina	2935,65
Fiorino olandese	875,78
Franco belga	47,838
Peseta spagnola	11,616
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2480,27
Dracma greca	5,679
Escudo portoghese	9,632
Dollaro canadese	1228,58
Yen giapponese	13,220
Franco svizzero	1179,85
Scellino austriaco	140,23
Corona norvegese	237,72
Corona svedese	228,63
Marco finlandese	324,69
Dollaro australiano	1136,86

98A3782

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. - Data: 11 aprile 1996. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce. - Intestazione: Caracci Mario. - Titoli del debito pubblico: nominativi 1. - Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A3738

Revoca alla società Aci Frontiera della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 17/197ab-*bis* del 9 aprile 1998 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla società Aci Frontiera.

98A3686

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria alla società «Intersind fiduciaria S.r.l.», in Bologna

Con decreto ministeriale 22 aprile 1998 la società «Intersind fiduciaria S.r.l.», con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

98A3687

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco aggiornato dei Centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della Buona prassi di laboratorio (B.P.L.).

Viene pubblicato qui di seguito l'elenco aggiornato dei Centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della Buona prassi di laboratorio (B.P.L.).

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Abiogen Pharma S.r.l.	Via del Paradiso, 6	Migliarino Pisano	PI	56010	2
Agriparadigma S.r.l.	Via Faentina, 224	Ravenna	RA	48100	5,6
Angelini Ricerche S.p.A.	Piazzale della Stazione, s.n.c.	S. Palomba - Pomezia	RM	00040	10,12 (farmacologia)
B.T. Biotecnica S.r.l.	Via G. Ferrari, 21	Saronno	VA	21047	1,8
Biolab S.p.A.	Via B. Buozzi, 2	Vimodrone	MI	20090	1,6,12 (saggi di stabilità - PMC)
Biosearch Italia S.p.A.	Via R. Lepetit, 34	Gerenzano	MI	21040	2,8
Boehringer Mannheim Italia S.p.A.	Viale G. B. Stucchi, 110	Monza	MI	20052	2
Bracco S.p.A.	Via E. Folli, 50	Milano	MI	20134	2
Centro Operativo Ortofrutticolo	Via Bologna, 534	Chiesuol di Fosso	FE	44040	5,6
Cerzoo S.r.l.	Loc. Possessione di Fondo	S. Bonico	PC	29100	12 (trattamento di grossi animali-raccolta di campioni)
Chemservice S.p.A.	Via F.lli Beltrami, 11	Novate Milanese	MI	20026	1,6
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Via Palermo, 26/A Via S. Leonardo, 96	Parma	PR	43100	8,10
Chiman S.r.l.	Via XXIV Maggio, 22/A	Piacenza	PC	29100	1
Dompè S.p.A.	Via Campo di Pile, s/n	L'Aquila	AQ	67100	1,2,8,12 (farmacologia)
E.R.S.A. - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura	Via Sabbatini, 5	Pozzuolo del Friuli	UD	33050	6,9

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Enichem - Centro di ricerca Istituto "G. Donegani" S.p.A.	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100	1
Fidia - Farmaceutici Italiani Derivati Industriali e Affini S.p.A.	Via Ponte d/Fabbrica, 3/a	Abano Terme	PD	35031	2,10,12 (farmacologia)
Formenti Farmaceutici S.p.A.	Via Di Vittorio, 2	Origgio	VA	21049	1
Glaxo Wellcome S.p.A.	Via A. Fleming, 4	Verona	VR	37125	2
Guidotti Laboratori S.p.A.	Via Livornese, 402	S. Piero a Grado	PI	56010	1
Knoll Farmaceutici S.p.A.	Via Fosse Ardeatine, 2	Liscate	MI	20060	2
I.B.I. - Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A.	Via di Fossignano, 2	Aprilia	LT	04011	8
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA	Via Vittorio Veneto, 7	S. Vincenzo di Galliera	BO	40015	1,5,6
I.R.C.S. - Istituto di Ricerca Cesare Serono S.p.A.	Via di Valle Caia, 22	Ardea	RM	00040	12 (prove farmacologiche di sicurezza)
Isagro Ricerca S.r.l.	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100	2,5,6,10
Istituto di Ricerche e Collaudi "M. Masini" S.r.l.	Via Moscova, 11	Rho	MI	20017	1,6
Istituto Ortopedico Rizzoli - Laboratorio di Biocompompatibilità dei materiali da impianto	Via di Barbiano, 1/10	Bologna	BO	40136	1,8
Italfarmaco S.p.A.	Via dei Lavoratori, 54	Cinisello Balsamo	MI	20092	1,2,8,10
Lab-Analysis S.r.l.	Via Europa, 5	Casanova Lonati	PV	27041	1
Laboratorio Laci S.r.l.	Via Salara, 8 - Z.I. Sambuceto	S. Giovanni Teatino	CH	66020	1

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Larpest S.r.l.	Via Mandelli, 13	Piacenza	PC	29100	4,5,6
Medosan Ricerca S.r.l.	Via di Cancelliera, 12	Cecchina	RM	00040	8
Menarini Ricerche S.p.A.	Via Tito Speri, 10	Pomezia	RM	00040	10
Montell Italia S.p.A. - Centro Ricerche "G. Natta"	Piazzale G. Donegani, 12	Ferrara	FE	44100	1
Neotron S.r.l.	Stardello Aggazzotti, 104	S. Maria di Mugnano	MO	41040	1,5,6
P.C.D. - Pharmacokinetics & Clinical Development S.r.l.	P.zza S. Cornelio, 9	Trivolzio	PV	27020	10
Pharmacia & Upjohn S.p.A.	Via Papa Giovanni XXIII, 23	Nerviano	MI	20014	1,2,3,10,12 (farmacodinamica)
Poli Industria Chimica S.p.A.	Via Volturno, 48	Quinto de Stampi-Rozzano	MI	20089	1,8,10
RBM S.p.A. - Istituto Ricerche Biomediche "Antoine Marxer"	Via Ribes, 1	Collereto Giacosa	TO	10010	2,3,4,8,12 (biotecnologia)
RTC - Research Toxicology Centre S.p.A:	Via Tito Speri, 12	Pomezia	RM	00040	2,3,5,6,8,12 (biotecnologia)
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	Via Pontina Km. 30,400	Pomezia	RM	00040	2
Sipcam S.p.A. - Centro di Saggio "Gagliardini Emilio"	Via Vittorio Veneto, 81	Salerano sul Lambro	LO	20090	1,5,6
Stazione Sperimentale per i Combustibili	Via Alcide De Gasperi, 3	S. Donato Milanese	MI	20097	1
Studio Laboratorio A.S.A.	Via Paganini, 12	Treviso	TV	31100	1
Wyeth Lederle S.p.A.	Via F. Gorgone - Zona Industriale	Catania	CT	95030	1,2,3,8
Zambon Group S.p.A.	Via del Duca, 10	Bresso	MI	20091	1,8,10

Codice dei tipi di Certificazione

IDCert	Tipo di Certificazione
1	Test Fisico-Chimici
2	Studi di tossicità
3	Studi di mutagenesi
4	Studi di tossicità ambientale su organismi acquatici e terrestri
5	Studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bio-accumulazione
6	Studi sui residui
7	Studi sugli effetti sul mesocosmo e ecosistemi naturali
8	Chimica Clinica e Analitica
9	Studi sul campo
10	Metabolismo e/o Farmacocinetica
11	Rimozione dei virus/validazione della inattivazione
12	Altri

98A3731

Scheda riassuntiva delle informazioni relative alle caratteristiche del centro di saggio ai fini della certificazione di conformità secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 120 del 27 gennaio 1992. (Recepimento della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 88/320 e n. 90/18 in materia di ispezione e verifica della Buona prassi di laboratorio).

PREMESSA

Il presente documento, elaborato dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità, ha lo scopo di consentire da parte dei Centri di saggio interessati la predisposizione sotto forma di «scheda riassuntiva» della presentazione delle caratteristiche del Centro medesimo.

I dati che ciascun Centro fornirà attraverso il documento in questione costituiranno il supporto informativo in base al quale il Ministero della Sanità programmerà le verifiche, presso il Centro medesimo, da parte dei propri ispettori.

Si raccomanda pertanto una attenta e puntuale compilazione del presente documento.

In particolare si fa presente che:

tutti gli elementi necessari alla valutazione della documentazione, ivi inclusi eventuali allegati, dovranno essere forniti in lingua italiana;

le informazioni dovranno essere fornite rispettando l'ordine del presente allegato;

le singole pagine numerate in sequenza dovranno formare un unico fascicolo rilegato, ad eccezione delle planimetrie;

tale fascicolo deve comprendere un elenco indice dei capitoli, con indicazione delle pagine relative;

le voci che non interessano dovranno comunque essere riportate con la scritta: «NON PERTINENTE».

Si sottolinea infine che l'attività di certificazione svolta dal Ministero della Sanità, in applicazione del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, riguarda i Centri di saggio che eseguano, secondo le BPL le prove sperimentali non cliniche previste dal decreto stesso.

Sono pertanto da ritenersi escluse le attività svolte dai Centri di saggio ai fini di certificazioni non rientranti nelle situazioni particolari sopraspecificate.

A tal fine deve pertanto essere cura dei Centri di saggio fornire esauriente e dettagliata risposta alle domande formulate al paragrafo 2.4 della presente scheda riassuntiva.

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL LABORATORIO

1.1 Denominazione.

1.2 Indirizzo, telefono, numero di telex, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

1.3 Settore di appartenenza:

a) Istituto Universitario
b) Ente Statale
c) Ente Parastatale
d) Ente Locale
e) Associazione Professionale
f) Industria
g) Complesso Ospedaliero
h) Organizzazione Privata
i) Altro (specificare)

1.4 Principali settori di attività:

1) Saggi fisico-chimici
2) Studi di tossicità
3) Studi di mutagenesi
4) Studi di tossicità ambientale su organismi acquatici e terrestri
5) Studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bio-accumulazione
6) Studi sui residui
7) Studi degli effetti sul mesocosmo ed ecosistemi naturali
8) Chimica clinica e analitica
9) Studi sul campo
10) Metabolismo e farmacocinetica
11) Rimozione dei virus/validazione delle inattivazioni
12) Altro: (specificare).

1.5 Generalità del responsabile scientifico.

1.6 Generalità del responsabile legale.

Firma del responsabile legale

Firma del responsabile scientifico

2. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI SAGGIO E PERSONALE

Personale occupato complessivamente suddiviso in:

a) Laureati (in discipline scientifiche)
b) Tecnici
c) Ausiliari

Accludere il C.V. del responsabile scientifico, del medico veterinario, dei laureati e dei tecnici, specificando il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, eventuali specializzazioni ed elenco delle pubblicazioni scientifiche, data di assunzione in servizio, mansioni svolte.

Specificare se è dipendente a tempo pieno o parziale.

2.1 Organigramma dell'organizzazione del centro e dell'organizzazione scientifica con i nominativi del personale chiave (ad esempio: responsabili dei dipartimenti e dei servizi collaterali, gestione elettronica dei dati (GED), manutenzione, archivio).

2.2 Elenco del personale suddiviso per laboratori.

2.3 Programmi di qualificazione, addestramento del personale e programma dei controlli sanitari.

2.4 Indicazione dettagliata delle tipologie di saggi effettuati nei diversi settori di attività, specificando le linee di ricerca.

3. UNITÀ DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ (UAQ)

3.1 Programma per assicurare la qualità.

3.2 Responsabile/i del programma e altro personale ad esso specificamente destinato; qualora il responsabile dell'Unità sia un consulente, allegare copia del contratto (escludendo gli aspetti di carattere economico).

3.3 Elenco indice delle Procedure Operative Standard (POS) dell'Unità; elenco indice delle altre POS utilizzate nel centro, con indicazione delle sigle identificative del settore di appartenenza e data dell'ultima approvazione.

4. IMPIANTI

4.1 Ubicazione urbana o extraurbana.

4.2 Planimetria 1:100 di tutto il centro (stabulari e laboratori).

4.2.1 Le planimetrie devono riportare il numero identificativo della stanza, il tipo di attività ivi svolta. Per la stabulazione indicare le diverse specie ed il numero massimo alloggiabile di animali.

4.2.2 Indicare le eventuali zone barrierate.

4.2.3 Evidenziare, con colori distinti, il flusso del personale, degli animali e dei materiali.

4.3 Misure di sicurezza: antiintrusione (in particolare archivi e stabulari); gruppo elettrogeno; gruppi di continuità.

4.4 Approvvigionamento idrico: specificazione della destinazione d'uso e relativi trattamenti.

4.5 Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (allegare copia del contratto con lo smaltitore); rimozione ed incenerimento delle carcasse; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

4.6 Caratteristiche dell'impianto antiincendio, con particolare riferimento a stabulari, archivi e settore GED. Indicazione del gas utilizzato, nel rispetto della vigente normativa (legge 26 marzo 1996 recante «Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56 ed

eventuali successivi aggiornamenti, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico»). Indicare se è disponibile bibliografia di riferimento per il nuovo gas. Indicare il tempo di latenza del rilascio del gas, ove previsto.

4.7 Caratteristiche degli impianti di aerazione e di condizionamento, con particolare riferimento a stabulari ed archivi:

a) numero dei ricambi orari, temperatura ed umidità: sistemi di rilevazione e registrazione dei parametri;

b) illuminazione: numero dei lux ed orario del ciclo luce-buio;

c) rumorosità (per gli stabulari).

5. ATTREZZATURE

5.1 Principale strumentazione disponibile suddivisa per laboratori.

5.2 Indicazione del programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature (specificare quando si tratta di servizi a terzi).

6. SISTEMI DI SAGGIO BIOLOGICI

6.1 Sistemi di saggio utilizzati, nome dei fornitori.

6.2 Tipo di mangimi, tipo di lettiere e nomi dei rispettivi produttori e fornitori.

6.3 Tipo di acqua utilizzata e cautele prese prima di ammetterla all'abbeverazione (sistema automatico e/o bottiglie).

6.4 Copia dell'autorizzazione alla sperimentazione animale, se del caso, copia della richiesta di rinnovo.

6.5 Sistemi per il contenimento ambientale di microorganismi e/o linee cellulari geneticamente modificate.

7. STUDI A BREVE TERMINE

7.1 Elenco degli studi svolti.

7.2 Addestramento specifico per il personale.

7.3 Procedure ad hoc per fasi particolari degli studi.

7.4 Procedure per eventuali «emergenze».

7.5 Procedura per l'individuazione delle fasi critiche, con menzione specifica di quali e quante siano le verifiche della U.A.Q.

7.6 Procedura della U.A.Q. che preveda la partecipazione di un proprio membro alla individuazione dei parametri di cui al punto 5).

8. SETTORE BIOTECNOLOGIE

8.1 Elenco indice degli agenti biologici, classificati secondo la normativa del D.L.vo 3 marzo 1993, n. 91 e del D.L.vo 3 marzo 1993, n. 92 e loro rispettivi aggiornamenti.

8.2 Elenco indice delle procedure che concernono in particolare:

addestramento del personale;

controlli, sorveglianza ed esposizione;

disinfezione;

attrezzature;

trattamento rifiuti.

8.3 Individuazione dei principali fattori di rischio:

sistemi di contenimento del rischio;

schede di addestramento specifico del personale.

8.4 Procedure di movimentazione del materiale, con particolare riferimento alla movimentazione durante gli esperimenti ed alla movimentazione dei rifiuti.

8.5 Procedure specifiche di addestramento del personale addetto alla manutenzione ed alle pulizie.

8.6 Collocazione dei laboratori (individuarli nelle planimetrie).

8.7 Eventuali caratteristiche e specifiche del sistema di condizionamento, con particolare riferimento ai filtri utilizzati.

8.8 Particolari sistemi di filtrazione dell'acqua, se utilizzati.

8.9 Vetreria utilizzata con descrizione della procedura di raccolta, di pulizia e disinfezione.

8.10 Abiti da lavoro:

riutilizzabili;

monouso, allontanamento come rifiuti.

9. SETTORE GED

9.1 Hardware: fornitore, protocollo di convalida, contratto di assistenza, possibilità di piccoli controlli interni. Devono essere fornite indicazioni circa la collocazione fisica e l'elenco delle strumentazioni collegate.

9.2 Elenco indice degli apparecchi che lavorano in continuo con un sistema dedicato.

9.3 Specificare se il software è stato acquistato o sviluppato all'interno:

Se acquistato: protocollo di convalida, dettagli tecnici di assistenza, eventuale sviluppo programmi ad hoc.

Se sviluppato all'interno: responsabile, protocollo di convalida, organizzazione, assistenza.

9.4 Addestramento specifico degli operatori.

9.5 Individuare se vi siano software diversi, se sono collegati in rete e possibilità di accesso alle diverse sezioni.

9.6 Procedure di sicurezza, codici di accesso, livelli di accesso.

9.7 Collegamento con sistema di continuità, procedure di backup, conservazione in archivi di nastri, dischetti, etc.

10. ARCHIVI

10.1 Sistema di archiviazione di:

dati cartacei;

reperti;

dati su supporto magnetico.

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Collegamento con banche dati:

eventuali altre informazioni di interesse: ....

....

....

98A3732

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lettere, dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

L03B - Archeologia classica;

insegnamento: archeologia e storia dell'arte greca e romana,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3688

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 4, seconda colonna, art. 2, comma 1, primo rigo, dove è scritto: «... attività di cui al comma *3* dell'articolo 1 ...», leggasi: «... attività di cui al comma *4* dell'articolo 1 ...»;

a pag. 5, prima colonna, art. 3, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... decreto di cui all'articolo 1, comma *4*.», leggasi: «... decreto di cui all'articolo 1, comma *5*.»;

a pag. 5, prima colonna, art. 4, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «.... decreto di cui all'articolo 1, comma *4*, ...», leggasi: «... decreto di cui all'articolo 1, comma *5*, ...»;

a pag. 5, seconda colonna, art. 6, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... decreto di cui all'articolo 1, comma *4*, ...», leggasi: «... decreto di cui all'articolo 1, comma *5*, ...»;.

a pag. 6, prima colonna, art. 7, comma 1, settimo rigo, dove è scritto: «... obblighi di cui all'articolo *4* del presente regolamento.», leggasi: «... obblighi di cui all'articolo *5* del presente regolamento.».

98A3697

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 16 marzo 1998 concernente: «Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 32, prima colonna, art. 1, in corrispondenza della regione Piemonte, sotto la colonna «Località», dopo «Alessandria - Azienda USL 20», deve intendersi inserito quanto di seguito riportato:

«Asti - Azienda USL 19

Biella - Azienda USL 12».

98A3698

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 484.000
- semestrale . . . L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . L. 396.000
- semestrale . . . L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . L. 110.000
- semestrale . . . L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 102.000
- semestrale . . . L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 260.000
- semestrale . . . L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 101.000
- semestrale . . . L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 254.000
- semestrale . . . L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . L. 1.045.000
- semestrale . . . L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . L. 935.000
- semestrale . . . L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 9 8 *

L. 1.500